CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 30a te SITZUNG
7-10-1953

INDICE - INHALTSANGABE

Discussione articolata del Disegno di Legge n. 109: " Servizio Antincendi „ (articoli 4 - 5 - 6 - 7)

Debatte über die einzelnen Artikel des Gesetzentwurfes N. 109 " Feuerwehrdienst „ (Artikel 4 - 5 - 6 - 7)

ARTI GRAFICHE SATURNIA - TRENTO

Presidente: Avv. RICCARDO ROSA;

Vicepresidente: Dott. SILVIUS MAGNAGO.

(Ore 9.50)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 6 ottobre 1953.

PRUNER (Segretario): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Nel corso della seduta di ieri è stata presentata una interrogazione del dott. Menapace per chiedere notizie circa il problema della Trento - Malè; chiede risposta scritta.

Continua la discussione della legge sul Servizio Antincendi.

Art. 4. C'è un emendamento aggiuntivo all'art. 4, dopo l'ultimo comma, a firma Vinante, Molignoni, Flaim, Paris:

« La Regione contribuisce annualmente alle spese dei Corpi volontari nella stessa percentuale con la quale interviene a favore dei Corpi permanenti ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Non si può accettare l'emendamento, in quanto sovverte tutto il sistema di finanziamento previsto nella legge, e soprattutto in quanto la questione dell'apporto che la Regione recherà alla attrezzatura dei Corpi volontari dei Comuni non capoluogo delle Provincie previsto nell'art. 33, può essere senz'altro discussa e regolata indipendentemente da una modifica dell'art. 4.

VINANTE (PSI): La risposta data dall'Assessore all'emendamento che abbiamo presentato, è quanto mai sintomatica, e purtroppo secondo questa risposta probabilmente non si terrà conto dell'emendamento proposto. L'emendamento aveva lo scopo di ottenere dalla Regione dei contributi a favore dei comuni per l'attrezzatura necessaria e urgente dei Comandi volontari, che, dopo il completo abbandono in cui sono stati lasciati in questi ultimi anni, non sono assolutamente nella possibilità di funzionare. Noi abbiamo visto la tragica situazione creatasi a Meano e ad Albiano, con danni di milioni e milioni, dovuti in primo luogo alla inesistenza di Corpi attrezzati e alla mancanza d'acqua. Molti comuni, non tutti, sono nella impossibilità finanziaria di attrezzarsi e di disporre di un efficiente Corpo volontario, che, secondo il mio punto di vista, è assolutamente necessario, ed è forse l'unica possibilità per salvaguardare i comuni da eventuali calamità che avessero da accadere. La Regione interviene a favore dei Corpi permanenti con un apporto che può arrivare fino ai due terzi di finanziamento. Nei confronti, viceversa, dei comuni, si è accettato il principio di dare dei contributi, che la Commissione legislativa ha poi ristretto ancora. E' una grave ingiustizia, signori Consiglieri, perchè voi concorrete, attraverso questa disposizione, all'inefficienza dei Corpi volontari che si dovrebbero costituire in tutti i comuni. Con questo provvedimento si attua una differenza di trattamento a favore dei centri, dei capoluoghi, e a danno degli altri comuni. Purtroppo la risposta che ha dato l'Assessore si consacrerà anche in quella che sarà la definizione dell'art. 33, che prevede eventuali contributi a favore dei comuni. Richiamo il Consiglio sulla grave ingiustizia che si commette se il progetto di legge sarà approvato in questi termini. Quei comuni che hanno mandato all'Assessore agli Affari Generali delle petizioni hanno chiesto esplicitamente il finanziamento dei corpi volontari.

Io volevo arrivare alla soluzione mediana: finanziare gli uni e gli altri. Purtroppo, ripeto, il risultato sarà negativo. Questo è veramente spiacevole, ma ciò conferma ancora una volta che le attenzioni a favore dei comuni periferici, a favore dei paesi di montagna, sono e resteranno sempre delle affermazioni di carattere platonico, che non si tradurranno mai in pratica, e confermerà ancora una volta che le affermazioni di intervento a favore dei paesi di montagna non avranno le considerazioni e le attenzioni che essi meritano e che si promettono, specialmente dopo quanto è stato incluso nella

recente legge sulla montagna. Spero e mi auguro ancora che si possa rivedere questo concetto, e che si voglia dare una garanzia perchè in tutti i comuni si possano costituire e finanziare questi Corpi volontari.

DEFANT (PPTT): Quando in Commissione legislativa alle Finanze ci fu sottoposto questo testo, la Commissione stessa, senza entrare in merito, o per lo meno la metà della Commissione certamente, votò contro questo articolo, rilevando un'enorme incongruenza. L'intervento dell'amministrazione pubblica non deve essere fatto sulla base di schemi matematici, ma deve essere fatto su rilevazioni precise dell'entità del bisogno. Nel campo del pericolo del fuoco, se vogliamo sentire la parola dei dirigenti degli istituti di assicurazione, il rapporto fra la città e la campagna è di 1 a 10, ed in certi casi anche dell'1 a 15 o 20. Questo in base a dati statistici precisi. Nelle città si applicano i più moderni ritrovati della tecnica, nella campagna si vive ancora come nel 1000 dopo Cristo. Ma, badate, parlo dei paesi del Trentino; ma del resto non è in migliori condizioni neanche l'Alto Adige! Basta un fiammifero acceso per 6-7 secondi per avere il fuoco in tutto il villaggio! Non comprendo perchè la Giunta regionale abbia messo sullo stesso piano i Corpi volontari e quelli permanenti. Per la città oggi, con i moderni criteri di costruzione, i vigili del fuoco dovrebbero cambiare denominazione e chiamarsi i *vigili dell'acqua*, perchè abbiamo visto negli ultimi tempi decine di interventi per calamità idriche e rarissimi interventi per fuoco, salvo in tempo di guerra, quando ci sono situazioni eccezionali che non entrano nel nostro esame. Qui la Giunta ha messo sullo stesso piano la città ed i villaggi; ma che compiti hanno i vigili volontari? Hanno compiti tremendamente difficili; si chiamano volontari, ma dovrebbero essere chiamati proprio loro professionisti, perchè devono affrontare situazioni tecniche che nelle città non si verificano mai.

Qui si parla di intervento a favore dei Corpi professionali e non permanenti, perchè permanenti dovrebbero essere anche gli altri, e si ignorano i Corpi volontari! Capisco che interventi ci saranno, ma devono essere determinati dalla legge, e non solo nel campo dell'estinzione. L'opera che la Regione deve svolgere, di suggerimento ai Comuni, deve essere fatta soprattutto nel campo della prevenzione degli incendi. Ho qui sotto mano la legge delle prescrizioni e di polizia del fuoco del Cantone di Berna. Prego la Giunta Regionale di prenderne visione, perchè è un vero modello di organizzazione. Noi siamo ben distanti dal raggiungere questa prassi amministrativa, e questo dimostra che quando si affrontano problemi generali bisogna tenere conto delle necessità e non dire uniformemente: diamo tanto ai Corpi permanenti, ed interveniamo per i volontari genericamente. I Corpi volontari devono formare nella Regione il nerbo della polizia del fuoco, non i permanenti, i quali dovrebbero essere la scuola che istruisce questi militi del fuoco all'intervento. Ora giustamente Vinante ha sottolineato che vi è una sperequazione di carattere amministrativo, e l'ha sottolineata perchè egli, vivendo in periferia, sa che cosa significa il pericolo del fuoco nelle vallate, sa che cosa significa l'intervento immediato, la preparazione tecnica del personale, l'attrezzatura del Corpo. Noi dobbiamo intervenire in misura ben maggiore in relazione alla attrezzatura, all'istruzione degli elementi dei Corpi volontari rispetto ai Corpi permanenti, i quali hanno già raggiunto un discreto livello tecnico e possono lentamente, gradualmente ed annualmente, con gli interventi normali, perfezionare il proprio apparato. I Corpi volontari oggi sono pressochè inesistenti, sono dotati di materiale antichissimo, che non risponde alle esigenze moderne, e la potenza di estinzione e di rapidità di intervento è di gran lunga inferiore alle necessità locali. Non capisco perchè in questa legge non si accenni all'importanza enorme dei Corpi volontari, che per me è prevalente e decisiva, perchè se ci fosse un Corpo volontario a Trento forse saremmo sufficientemente protetti contro il fuoco, ma non in un paese. Nei recenti incendi della Valsugana ed alla periferia di Trento, che cosa ha potuto fare il Corpo permanente di Trento? Arrivò quando metà del paese era già distrutto. Mancano i collegamenti telefonici, le bocche d'acqua funzionano e non funzionano, fra l'allarme e l'intervento corre sufficiente tempo per la distruzione del villaggio. Ed allora a quale rimedio dobbiamo ricorrere? Non tanto al potenziamento dei Corpi centrali, che hanno mezzi tecnici sempre sufficienti, quanto al potenziamento graduale di tutti i Corpi volontari, dotandoli di mezzi che siano all'altezza di quelli dei Corpi permanenti, sia pure nella dovuta proporzione.

Questo è il compito nostro, se vogliamo affrontare la situazione storica della nostra Provincia, anche se non la modificheremo in 10 o in 20 anni, perchè non si può modificare dall'oggi al domani. Questa la prima parte del nostro compito, la seconda parte è quella della prevenzione degli incendi. Siamo in uno stato di arretratezza deplorevole! L'intervento della Regione è necessario in sede preventiva, perchè i comuni devono avere gli elementi, che oggi non hanno. Bisogna creare, nel campo della prevenzione, degli organi che oggi non esistono,

come il *supervisore del fuoco;* in tutti i villaggi vi devono essere elementi responsabili di fronte al Sindaco, che prendano visione quando si costruisce una casa, che diano determinati orientamenti e illustrazioni. Allora eviteremo milioni di danni e di spese per l'intervento dei Corpi permanenti.

Ma allora dobbiamo rovesciare la situazione enunciata nel progetto legislativo se vogliamo essere aderenti a questa realtà, che purtroppo non si può modificare immediatamente; dobbiamo rovesciare la situazione e non tener conto dei Corpi permanenti ma dei Corpi volontari, perchè i Corpi permanenti, siccome vivono in città, sono a contatto del progresso e della tecnica, non così i Corpi volontari che sono fuori della sfera del progresso tecnico e industriale. Ecco la necessità di porre l'accento sui Corpi volontari, e di provvedervi adeguatamente.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Innanzi tutto non credo sia questa la *sedes materiae* per discutere circa il finanziamento dei Corpi volontari. All'art. 4 è regolato il finanziamento dei Corpi permanenti senza pregiudicare in alcuna maniera il finanzamento dei Corpi volontari. I comuni, interpellati nel 1949 circa il loro atteggiamento sulla futura legislazione regionale, si sono pronunciati per un finanziamento dei Corpi permanenti da parte della Regione. Difatti all'art. 4 il finanziamento dei Corpi permanenti è addossato alle due città capoluogo, le quali non vengono liberate dai contributi che fin qui hanno versato al centro, e che in base a questa legge regionale continueranno a pagare nello stesso ammontare alla Cassa, alla gestione dei Corpi permanenti, mentre la differenza sarà integrata dalla Regione nella stessa misura in cui finora era integrata dallo Stato con la riscossione dei contributi da parte degli altri comuni. Cioè, praticamente, rispetto allo stato attuale, la Regione si sostituisce allo Stato nel finanziamento parziale dei Corpi permanenti laddove lo Stato fino ad oggi riscuoteva questi cespiti dagli altri comuni delle Provincie stesse. Quindi le due città capoluogo non sono alleggerite rispetto allo stato attuale, ma continuano press'a poco nella presente situazione rispetto ai Corpi permanenti. Credo che rifaremo la discussione all'art. 33, e non vorrei continuare ulteriormente nella questione dei Corpi volontari, sul finanziamento e sulla diversa situazione in cui si trovano i comuni con Corpo volontario, rispetto al comune capoluogo con il Corpo permanente. Posso dire che sono convinto, e non mi sento un difensore delle città capoluogo, che non vi è ingiustizia, dal punto di vista generale, verso i comuni periferici e di montagna. Nello stato di diritto anteriore alla statuizione del servizio antincendi, questo servizio era di competenza dei comuni, che provvedevano con mezzi propri generali; successivamente vi è stata la statuizione e la espropriazione dei mezzi dei comuni, e quindi ricorre il concetto di una doverosa riparazione di quanto ai comuni è stato tolto. Ma i comuni, quando nel 1947 lo Stato deliberò l'aumento dei contributi e dei canoni dell'anteguerra, si sono opposti con tutte le loro energie contro questa imposizione, ed hanno chiesto nient'altro che il servizio ritorni comunale e che possano provvedere con i propri mezzi senza dover lasciare i contributi allo Stato o ad altro ente per il servizio stesso. Questo hanno chiesto sostanzialmente; è vero che hanno anche chiesto che venisse riparato al torto loro fatto con la espropriazione, e che la Regione intervenga, in quanto possibile, a riattrezzare i Corpi volontari, è vero che nel sistema del nostro Statuto di autonomia, in quanto il servizio antincendi è un servizio regionale, la Regione non può solo addossarlo ai comuni ma deve anche prevedere, almeno in linea generale, di poter concorrere all'attuazione di questo servizio, e perciò abbiamo l'art. 33, in cui è affermato il principio, che potrà anche essere rilevato in quella precisa sede.

VINANTE (PSI): E' esatto che la sede più appropriata per questo argomento dovrebbe essere l'art. 33. Difatti ho presentato, assieme ad altri firmatari, un emendamento proprio all'art. 33; soltanto che giustamente era stato rilevato, dai presentatori dell'emendamento di cui a questo art. 4, che era opportuno e necessario sollevare adesso l'argomento, perchè se in questa sede veniva accettato il concetto del trattamento di parità fra permanenti e volontari, era logico che si poteva accettare quanto era inserito anche all'art. 33.

Riguardo a quanto rilevato dall'Assessore Benedikter, e cioè che in sostanza con questa legge si mantiene l'onere a carico dei permanenti nella stessa misura che vige ora, vorrei osservare che questo può anche essere esatto, ma non è esatto nei confronti dei comuni che fino ad oggi erano esenti dalle contribuzioni, quando a partire da oggi si addossa ai comuni stessi l'onere dell'attrezzatura e il finanziamento dei Corpi volontari. Bisogna poi tener conto che i permanenti con questa legge hanno dei riconoscimenti maggiori, chè deliberiamo che la costruzione delle caserme, delle officine, tutti gli impiegati necessari e l'alloggio del comandante del Corpo permanente siano a carico della Provincia. Io insisto e dico che con questa legge si addossano ai comuni della provincia degli oneri che fino ad oggi, almeno teoricamente, non erano a loro carico. Dico teoricamente, perchè in realtà, da 3-4 anni

questi comandi di nuclei, di squadre, erano completamente abbandonati e oggi devono ricostituire le loro attrezzature partendo da zero; senza l'aiuto dal centro non sono in grado di fare questo, e vedremo perpetuarsi anche per l'avvenire lo stato di insufficienza esistente attualmente. Ripensateci, signori Consiglieri; se volete dare un organismo che debba funzionare bisogna mettere a disposizione, specialmente in certi comuni, i mezzi necessari; diversamente creeremo una istituzione del tutto inefficiente.

PARIS (PSDI): La legge, com'è stata presentata al Consiglio, dà ragione all'Assessore Benedikter, e bisogna convenire che questi due emendamenti devono essere presentati all'art. 33. Però è prevista una spesa, la Regione ha degli impegni; se si approva in tutto l'art. 4, non si può più diminuire in parte quello che è l'apporto al mantenimento dei Corpi permanenti per i due capoluoghi di Provincia e destinarlo ai comuni periferici. Ecco perchè ho presentato un emendamento in questa sede, cioè nell'esame dell'art. 4.

Defant ha annunciato una statistica approssimativa; io mi sono informato presso gli istituti di assicurazione, e sapete qual è il rapporto di incendi fra le città di Trento, Rovereto e Riva e la provincia? Di 1 a 21,82!

DEFANT (PPTT): Sono stato molto modesto!...

PARIS (PSDI): Ed il rapporto dei danni è di 1 a 137! Quindi, come giustamente ha rilevato Vinante, lasciare esclusivamente a carico dei comuni periferici, dove maggiore è il numero degli incendi e dove maggiore è l'entità dei danni, l'onere del servizio, non è una cosa giusta! Non solo sono a terra in fatto di materiali, come diceva Vinante, moltissimi comuni — parlo del Trentino, perchè non so quale sia la situazione in provincia di Bolzano — ma non c'è...

DEFANT (PPTT): Identica!

PARIS (PSDI): ...uniformità di materiali, di modo che se si rendesse necessario il ricorso al Corpo di un comune vicino salterebbe fuori una confusione tale, che l'opera sarebbe molto ritardata appunto per la mancanza di uniformità dei materiali oggi in dotazione. Ora, anche per quei comuni che hanno materiale efficiente, si dovrà pensare, e questo sarà compito dell'Assessore, o, meglio, dell'ispettore regionale; bisogna dare disposizioni per il materiale, rinnovare detto materiale per raggiungere l'uniformità. Ecco quindi che anche i comuni che oggi hanno una dotazione sufficiente, dovranno ugualmente affrontare la spesa di acquisto del materiale per raggiungere un tipo standard.

Ora è giusto lasciare a questi comuni tutto l'onere dovuto a queste innovazioni? Voglio invitare il Presidente della Giunta a pronunciarsi in materia, per sentire se è possibile trovare un correttivo.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Insisto nel dire che l'art. 4 non è la *sedes materiae* e vorrei far presente che accettando l'art. 4 così come è si ha la certezza che i comuni capoluogo non pagano più di quello che pagano oggigiorno, mentre, cambiando la dizione, finiremo col far pagare di più veramente. Abbiamo un organico di 30 persone, che comporta la spesa di un milione di lire per elemento, quindi 30 milioni di lire. Oggi, secondo il decreto del Commissario del Governo che fissa i contributi per il 1954, il Comune di Trento viene a pagare circa 36 milioni e il Comune di Bolzano 18.500.000. Non credo che il Consiglio vorrà aumentare ancora il peso delle città capoluogo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo letto prima, a firma Vinante, Molignoni, Flaim, Paris: maggioranza contraria, 1 astenuto. L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 4: approvato.

Art. 5. C'è un emendamento che inserirebbe al secondo comma, dopo le parole « in dotazione dei corpi volontari delle Provincie », le parole « la costruzione di materiale antincendi », cioè queste officine dovrebbero essere attrezzate anche per la costruzione di materiale antincendi. L'emendamento è a firma Nardin, Scotoni, Vinante.

CAMINITI (PSDI): Ieri è stato affermato dall'Assessore Benedikter — ed il Presidente della Giunta ha confermato — che i Corpi volontari sarebbero, come configurazione amministrativa, enti locali.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): I Corpi volontari? I permanenti, non i volontari!

CAMINITI (PSID): Sì, esattamente, i Corpi permanenti sarebbero degli enti locali. Se così fosse credo che dovremmo rivedere il contenuto dell'art. 5 e ritornare all'art. 21 della legge del 1941, che dà alle Provincie il compito di provvedere alle spese di cui si occupa l'art. 5. Non entro adesso in merito alla questione giuridica che è stata affacciata ieri; vi accenno solo per dire che non mi ha convinto ieri e tanto meno mi convince oggi, perchè coloro stessi che ieri hanno affermato quella tesi,

oggi dimostrano di non seguirla attraverso il progetto di legge. Ma vorrei cogliere l'occasione anche per ricordare un'altra questione, in relazione a quello che è stato detto ieri a proposito dell'Istituto Damiano Chiesa. Confesso di essere stato enormemente sorpreso dalla dichiarazione lealissima del Presidente della Giunta Regionale, se non altro molto sorprendente, perchè a Bolzano in verità ed in Alto Adige la questione del Damiano Chiesa ha interessato tutti gli strati della popolazione di lingua italiana ed anche in parte quella di lingua tedesca. Infatti da molti anni la stampa — e mi auguro che il Presidente della Giunta si tenga informato di quello che la stampa dice, perchè altrimenti è inutile che ci sia la stampa nei confronti della Presidenza della Giunta — la stampa anche sul piano nazionale ha dibattuto per lungo tempo il problema, ed attribuiva fino all'ultimo momento la colpa alla Giunta provinciale ed al suo Presidente. Devo chiedere scusa al Presidente della Giunta Provinciale ed alla Giunta Provinciale, ma non mi posso proprio rallegrare per il silenzio che la Giunta regionale ha mantenuto sulla questione, perchè persino un deputato D.C., cioè l'on. Facchin, ha recentemente presentato una lunga e documentata interpellanza al Ministro competente, per chiedere finalmente la restituzione alla sua funzione di parte dell'Istituto.

Qui vorrei ricordare al Vice Presidente Magnago che ieri non ho detto che l'Istituto era stato preso per intero, ho detto in parte, cioè, mi pare, il cortile e...

MAGNAGO (SVP): La palestra!

CAMINITI (PSDI): ... la palestra e qualche ambiente di servizio. Questi ambienti vanno restituiti alla funzione per la quale ci si è da molti anni occupati. Se la Giunta provinciale del 1946 non ha provveduto, si deve alla stessa causa per cui non ha fatto neanche le strade che la Giunta provinciale attuale ha fatto; se non ha restituito l'Istituto Damiano Chiesa alla sua funzione e non ha fatto nessun lavoro è stato perchè non aveva i mezzi nè per l'una nè per l'altra cosa. Naturalmente non abbiamo mai detto che quella Giunta provinciale abbia fatto bene, tanto è vero che quando c'è stato il trapasso dei poteri nessuno si è sognato di ringraziarla per il lavoro svolto, e il Presidente si è lamentato ed io gli dissi personalmente: ma vuole che noi ci rallegriamo per quello che Lei non ha fatto? Evidentemente no! Quindi c'era un motivo obiettivo, perchè non era stato provveduto. Vorrei cogliere l'occasione per dire al Presidente della Giunta, che è stato candidato ed è stato eletto anche nella circoscrizione elettorale di Bolzano, che voglio augurarmi che questo gesto di essere stato eletto anche in quella provincia non si limiti solo al puro e semplice punto di vista elettorale, ma implichi veramente un legame ed un interesse personale ai problemi di una certa importanza, problemi che vengono considerati vitali dagli interessati. Allora Odorizzi potrà correggere queste nostre impostazioni fallaci, ma ci stia un po' più vicino e segua, per lo meno attraverso la stampa, i problemi nei quali la gente di quella provincia pone tanta passione, se non tanta esattezza di vedute.

Vorrei quindi cogliere l'occasione per presentare un ordine del giorno che mi permetto di leggere:

« Il Consiglio Regionale impegna la Giunta a provvedere con tutta sollecitudine alla restituzione dei locali, finora occupati dai Vigili del Fuoco di Bolzano, all'Istituto Damiano Chiesa, al fine di assicurare, finalmente, il pieno funzionamento di quell'importante Istituto di educazione e di cultura ».

Non metto termini, così la Giunta non può dire di sentirsi le mani legate; non faccio nessuna recriminazione per quello che è avvenuto. E colgo l'occasione per chiedere vivamente scusa al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, dottor Erckert, che ha avuto la correttezza di porre la questione nelle mani della Giunta regionale già due anni fa; bisogna dargliene atto pubblicamente. Da altra parte non mi posso felicitare con la Giunta Regionale, la quale, essendo stata investita del problema che appassionava tanta parte del gruppo etnico italiano dell'Alto Adige, non vi ha fino ad oggi provveduto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): A Caminiti voglio dire che l'attività umana è limitata; se noi potessimo moltiplicarci per tre lo faremmo, ma non possiamo farlo; e quando siamo presi, come siamo presi, da tante urgenze che non permettono soste e da tanti problemi finanziari che non possono essere sempre armonizzati, dobbiamo adattarci a fare quello che è possibile fare. Come i colleghi sanno, spesse volte avrei voluto dedicare maggior parte del mio tempo a Bolzano e provincia ma, ripeto, quel poco che ho potuto fare l'ho fatto e più in là non mi sono potuto spingere, pur senza risparmiare molto la fatica! Forse potrei fare di più, ma non credo di essere un uomo che si sottrae facilmente alle esigenze del lavoro; comunque accetto volentieri l'esortazione e, nel quadro delle mie possibilità, cercherò di essere ancora più presente e partecipe alla vita di Bolzano. Per quanto riguarda quell'ordine del giorno ho già detto ieri:

magari potessimo avere gli strumenti ed in ogni momento trovare immediatamente i mezzi necessari per risolvere i problemi, mettendo subito in bilancio i mezzi necessari. Quando ci metteremo ad esaminare il bilancio 1954, vedrete, la profezia è facile, che ogni settore avrà delle esigenze che vorrà interamente risolvere, mentre bisogna risolvere tutto in certi limiti. Il problema della costruzione della sede del Corpo dei vigili del fuoco permanente di Bolzano è affrontato nel bilancio 1954 con un primo stanziamento di 50 milioni, allo scopo di poter avviare l'acquisto del suolo, la progettazione, ed, eventualmente, la prima asta ed appalto, con il programma di arrivare poi ai pagamenti nei successivi esercizi finanziari, essendo, anche per esigenze cronologiche, certo che l'iniziativa avverrà nel 1954 e si concluderà nel 1955. Questo è già fatto e da questo punto di vista possiamo accettare l'ordine del giorno proposto, però con la precisa dichiarazione che esso vada preso senza limiti e termini, come giustamente diceva Lei, che vada attuato secondo le possibilità concrete che lo stesso Consiglio dovrà valutare, perchè lo stesso Consiglio, di fronte alle varie esigenze, dovrà dire in sede di bilancio: ne ammetto una ed escludo l'altra.

Per quanto riguarda il tema specifico sollevato nella prima fase di questo intervento, volevo dire a Caminiti che se egli guarda bene le cose, non c'è affatto contraddizione fra quello che si è detto ieri e quello che si propone oggi. Ieri, conducendo l'analisi delle obiezioni giuridiche sollevate da Scotoni, era necessario sapere e dire quale natura hanno i Corpi permanenti dei vigili del fuoco nella situazione legislativa dello Stato; agli effetti però dell'art. 9 della nostra legge applichiamo una situazione legislativa nettamente diversa. Là si trattava, almeno nella definizione data dal commento, di enti locali, quindi dotati di personalità giuridica, di patrimonio, gestione e così via; mentre nelle norme della nostra legge i Corpi permanenti non sono enti locali, nè hanno personalità giuridica; hanno solo, diciamo, un organico provinciale ed una propria gestione finanziaria che fa capo, con altre modalità della legge, come Lei ha visto, al fondo generale. Quindi due situazioni diverse, in quanto noi non introduciamo la situazione legislativa che vige nello Stato. Perciò non credo si possa affermare che esiste contraddizione fra il concetto base che abbiamo sentito ieri e il concetto che svolgiamo oggi.

PRESIDENTE: Secondo l'art. 84 del Regolamento questo ordine del giorno avrebbe dovuto essere presentato durante la discussione generale e votato in chiusura della stessa. Come ebbi occasione di dire per l'ordine del giorno presentato sulla legge dell'irrigazione, si potrà eventualmente esaminarlo quando verrà discussa la parte che riguarda i pompieri.

CAMINITI (PSDI): Non ho nessuna difficoltà a seguire la norma procedurale stabilita dal Regolamento del Consiglio. Peraltro vorrei prendere la occasione per dichiararmi completamente soddisfatto della dichiarazione del Presidente della Giunta. In sostanza a Bolzano si aveva la convinzione, a ragione o a torto, e forse più a torto che a ragione, che il problema della liberazione di quella parte dell'Istituto Damiano Chiesa occupata dai Vigili del Fuoco, non fosse preso in tale considerazione da poter vederne prossima la soluzione. Quello che Lei ha dichiarato credo che possa tranquillizzare tutti quanti, compreso me... Naturalmente ci rendiamo conto che è un problema di prospettiva finanziaria e quindi dovremo attendere le possibilità economiche; ma il fatto stesso che Lei ha assicurato uno stanziamento di 50 milioni per il prossimo esercizio sta a dimostrare che gli organi regionali intendono risolvere il problema, finalmente affrontarlo, e questo è motivo di tranquillità per tutti.

Concludo dicendo che l'ordine del giorno, dopo la risposta del Presidente, si può considerare superato, e sono grato di avere avuto questa dichiarazione, che contribuisce a chiarire certe situazioni e a tranquillizzare molta gente.

NARDIN (PCI): Mi rifaccio all'interrogativo a proposito dell'art. 5, che ho posto nella discussione generale. All'art. 21 la legge nazionale dice che il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dei Lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti, approva i progetti per nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salva la competenza del Ministero dei lavori pubblici sulla dichiarazione di pubblica utilità. Avevo fatto una domanda all'Assessore, e la rifaccio in questo momento: come vogliamo sistemare questa cosa? Occorre precisarlo nell'articolo! E, dato che ho la parola, vorrei aggiungere che, con i consiglieri Vinante e Scotoni, ho presentato un emendamento alla legge letto poco fa dal Presidente, il quale suggerisce la necessità di dotare le officine non solo per le riparazioni ma anche per la costruzione di macchinari, ecc. Ora al primo comma dell'art. 5 si legge: « la Regione potrà dotare ecc. » e così pure per l'alloggio del comandante, che in questo caso sarebbe l'Ispettore provinciale. Credo che qui sarebbe giusto applicare quanto prevede l'art. 21, sempre della legge nazionale, che dice: «Le amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali oc-

correnti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi, rimanendo altresì a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto ».

Ora, noi abbiamo due vice comandanti che sono due ufficiali; credo che sarebbe giusto aggiungere che la Regione provvede a fornire l'alloggio di servizio ai vice comandanti, previo pagamento del relativo corrispettivo di affitto.

C'è poi una altra interpretazione da dare; la legge parla di ufficiali permanenti, però poi, nel commento all'articolo, si dice che l'alloggio gratuito al comandante è dato nell'interesse del servizio. Poi dice che l'amministrazione provinciale deve provvedere all'alloggio anche per gli ufficiali volontari. Può anche darsi il caso di un ufficiale ausiliario e volontario nel Corpo dei vigili del fuoco, cioè che presta servizio militare nel Corpo vigili del fuoco; non so se tale servizio può farlo a Trento ed a Bolzano o se deve andare presso altri Corpi... Avevo sollevato anche questo quesito nella discussione generale, ma non mi è stata data risposta. Comunque per il vice comandante credo sia necessario fornire l'alloggio secondo quando prevede l'art. 21 della legge nazionale.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 21, cioè la determinazione delle caratteristiche dei fabbricati occorrenti, quindi delle caserme, sappiamo che la Regione, oltre che competenza in materia di servizio antincendi, ha anche competenza per lavori pubblici di interesse regionale. Quindi non occorre alcuna precisazione ulteriore, dal momento che la Regione, assumendo la competenza in materia di servizio antincendi, si obbliga a mantenere le caserme. Nel caso concreto la caserma di Bolzano ha seguito la procedura dell'art. 21 ed è stata approvata dal Ministero degli Interni, di intesa col Ministero dei Lavori Pubblici. Per la questione degli alloggi c'è l'obbligo di fornire l'alloggio per il comandante, cioè in natura, senza controprestazioni, mentre l'obbligo per gli ufficiali permanenti è un obbligo con controprestazioni, nel senso che deve essere pagato un canone di affitto, circa il quale non è data alcuna precisazione ulteriore. La Regione già di per sè costruisce edifici per i propri dipendenti. Gli ufficiali sono dipendenti diretti della Regione e come tali hanno diritto, come gli altri dipendenti della Regione, all'alloggio; in questo caso, come dipendenti della Regione, pagano un canone di affitto rapportato al solo costo effettivo e alle spese di manutenzione.

DEFANT (PPTT): Non sarei intervenuto se non ci fosse stata la risposta dell'Assessore. Noi abbiamo competenza primaria in materia di servizio antincendi, competenza che non si limita alla costituzione dei Corpi ed all'acquisto dei materiali, ma che si estende a tutte quelle disposizioni normative che regolano la vita dei dipendenti dei Corpi. Vorrei sapere pertanto se la Giunta intende procedere alla costituzione dei Corpi con qualche norma particolare, o se intende, in un tempo successivo, estendere questa attività legislativa, in modo da comprendere tutto il settore del servizio antincendi. La richiesta credo sia giustificata perchè finora ci basiamo su leggi statali, rinunciando praticamente ad una parte della nostra competenza primaria. Per esempio avevo pregato ieri il Presidente di fare la contemporanea lettura degli articoli della legge statale; sarebbe stato interessantissimo questo confronto immediato della legge statale con la nostra legge. Noi vediamo delle incongruenze gravi, mentre ci limitiamo alla costituzione dei Corpi e alla disciplina di determinati rapporti fra i dipendenti dei Corpi stessi e la Regione. Tutto ciò che riflette particolarità riguardanti i dipendenti dei Corpi e l'ente, nonchè l'organizzazione dei Corpi stessi, non è nemmeno accennato. Può darsi che in un secondo tempo la Giunta abbia intenzione di completare l'attività legislativa in questo campo, ma finora dall'Assessore non abbiamo sentito nemmeno una parola su questa materia.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Non mi sembra che con questa legge noi si rinunci ad una parte della nostra competenza in materia antincendi, in quanto ci accingiamo a riconoscere effettivamente tutto il servizio antincendi sotto l'aspetto del Corpo permanente, dei Corpi volontari e delle squadre aziendali. Il problema del rapporto di impiego degli ufficiali permanenti che divengono veri e propri funzionari della Regione, non è stato ulteriormente sviluppato, in quanto esso è demandato alla legge o alle leggi regionali sull'ordinamento del personale della Regione. Tutto il personale della Regione oggi è, come soluzione pratica e transitoria, equiparato all'ordinamento giuridico e al trattamento economico dello Stato, e lo stesso vale per questi funzionari che vengono ad essere dipendenti della Regione. Quindi nessuna rinuncia, cons. Defant!

PRESIDENTE: L'emendamento al secondo comma, dopo le parole « in dotazione dei Corpi vo-

lontari delle provincie », aggiunge le parole « la costruzione di materiale antincendi ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Scusi, mi pare che l'emendamento possa essere accettato se usate l'avverbio « possibilmente », perchè può darsi benissimo che sia opportuno acquistare una cosa invece di un'altra; « possibilmente », in quanto esista la convenienza o meno di farlo. Se inserite questo avverbio siamo d'accordo!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): E' anche una questione di spesa. Coloro che hanno insistito perchè la Regione non si impegni per il finanziamento dei Corpi permanenti, devono tener presente che, più si pretende dai Corpi permanenti e dall'officina, maggiore è il costo. I Corpi non sono ora attrezzati per costruire le loro macchine...

NARDIN (PCI): Altrove lo sono, in diversi posti!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): ...e per trasformare le officine in uno stabilimento.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Comunque accettate il « possibilmente »!

DEFANT (PPTT): Una breve domanda agli estensori dell'emendamento: trattasi di materiale antincendi meccanico o trattasi di materiale antincendi in genere? Dico il vero che se si tratta di acquistare motori preferisco un motore Fiat a quello dell'officina. Mi immagino che motore uscirà dalle nostre officine!...

PRESIDENTE: I presentatori dell'emendamento sono d'accordo che si dica « e possibilmente alla costruzione di materiale antincendi ». Chi è d'accordo con l'emendamento è pregato di alzare la mano: 14 contrari, 13 favorevoli, 1 astenuto. L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 5: maggioranza favorevole, 2 contrari, 2 astenuti.

Art. 6.

CAMINITI (PSDI): Desidero un chiarimento, e cioè se in casi di grandi incendi o di altra grave pubblica calamità sia ancora concessa al Ministero dell'Interno la facoltà di distaccare temporaneamente dei vigili del fuoco fuori della Provincia e della Regione, ai sensi dell'art. 13 della legge del 1941; poichè mi pare — ma forse la mia lettura non è stata molto attenta — che non ci sia un riferimento a quell'art. 13, che consente e riconosce questa facoltà. Esiste ancora o meno?

VINANTE (PSI): Vorrei un chiarimento sul significato del secondo capoverso: « Qualora la gravità del caso lo richieda, i comandanti dei Corpi volontari, come pure i Sindaci, possono richiedere l'intervento del Corpo permanente del capoluogo della propria Provincia; in tal caso la prestazione è pure gratuita ». Da ciò si deve dedurre che l'intervento dei Corpi permanenti può essere richiesto solo e unicamente in casi di estrema gravità, almeno secondo l'interpretazione letterale e logica... Tale disposizione mi sembra quanto mai singolare e strana!

RAFFAELLI (PSI): Mi pare che la dizione « dal Sindaco e dal comandante del Corpo », che ricorre poi anche all'art. 19 quando si parla dell'intervento, su richiesta, dei Corpi volontari dei comuni vicini, involga un problema più importante di quanto non sembri a prima vista. Sono due personalità entrambe cospicue nel comune. Ma se dovessero sorgere dei conflitti di competenza proprio nel momento dell'incendio? Noi possiamo anche presupporre il consenso, l'accordo pacifico, la perenne intesa delle due persone, e la pacifica accettazione della subordinazione dell'uno all'altro; possiamo anche ritenere che sia necessario stabilire un'alternativa, perchè qualche volta il capo dei pompieri può essere ammalato o viceversa, ma può capitare che proprio per questa indefinita ambivalenza dei poteri, la richiesta di intervento da parte dei Corpi permanenti e quella dei Corpi volontari, come risulta dall'art. 19, porti a degli inconvenienti. Per cui dovremo avere il coraggio di togliere ad uno dei due questa facoltà, di ordinarla in maniera precisa e di determinarla a specifici e concreti casi, perchè altrimenti ci troveremo, con questa dizione, nel caso in cui il Sindaco ritiene necessario l'intervento del Corpo permanente mentre il comandante dei vigili del fuoco dà un giudizio diverso in base ad una cognizione tecnica e magari ad una presunzione maggiore. Il sindaco chiama i pompieri e quell'altro che non li vuole, o viceversa... e dal momento che c'è una casa che brucia, discussioni è meglio non farne. Per conto mio provvederei a dare al comandante del Corpo la preminenza assoluta, senza che nella legge ci sia la possibilità per il sindaco di vedersi sullo stesso piano ed abbia la tentazione di fare il contrario di quello che vuole, in una determinata circostanza, il comandante dei vigili del fuoco. E' quindi necessario stabilire la subordinazione dell'uno o dell'altro!

DEFANT (PPTT): Lei, Assessore, parla qui di gratuità e di opera contabilizzata. Questo intervento evidentemente non può cadere sul bilancio dei due Comuni di Trento e di Bolzano; d'altronde è

evidente che le spese ci saranno, e, compresa quella dell'integrazione di questi vigili in caso di incendio, le farà il Corpo permanente; e quindi i Corpi presenteranno di volta in volta una nota spese di questi interventi eccezionali. Dal punto di vista amministrativo sarebbe molto più corretto, perchè, nel Suo progetto di legge, Lei parla di una Cassa Antincendi, per cui i sindaci diranno ai Corpi permanenti: avete fatto 8 o 10 corse, e ora giustificatele con le vostre note spesa. Vorrei che questa nota gratuita fosse ben specificata; gratuita nei riflessi della comunità soccorsa, non gratuita nei riflessi del Corpo permanente, che comunque sostiene una spesa dal punto di vista puramente amministrativo; quando si tratta di denaro è meglio chiarire fino alla virgola i rapporti che determinano la spesa ed il relativo rimborso.

ERCKERT (SVP): Il cons. Raffaelli ha la preoccupazione di una lite che potrebbe nascere fra comandante e sindaco.

CAMINITI (PSDI): Chiamiamolo conflitto!

ERCKERT (SVP): Normalmente i pompieri vanno subito sul luogo, il comandante si rende conto della situazione, ed eventualmente si rivolge al comune per avere l'aiuto di un altro Corpo volontario vicino. Ma può essere viceversa, cioè che il sindaco, se manca il comandante, deva disporre direttamente; del resto era così anche prima. Quando occorrono i Corpi volontari, il comandante chiede il loro intervento ma ne informa sempre il sindaco o il vice sindaco. Quindi penso che possiamo lasciare sia ai comandanti che ai sindaci la facoltà di richiedere l'intervento del Corpo volontario.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 13 della legge statale, il Ministero degli Interni ovviamente non potrà con sua disposizione ordinare il distacco di una parte del personale dei Corpi permanenti della Regione per servizi fuori Regione; potrà sollecitare una regione, se si tratta di calamità pubblica, a richiedere l'intervento e l'aiuto di un'altra regione. Il concetto di gratuità per l'intervento dei Corpi volontari è affermato altrove. E' affermato il principio della gratuità degli interventi dei Corpi permanenti verso gli assistiti; ciò si ripercuoterà nella gestione dei Corpi permanenti, e quindi farà parte del passivo della gestione degli stessi, i quali però hanno anche entrate proprie, cioè servizi a pagamento, che attualmente costituiscono un'entrata di 4-5 milioni per ciascun Corpo permanente, e quindi in parte si autofinanziano.

CAMINITI (PSDI): Dalla risposta dell'Assessore si può dedurre, in linea di diritto e di ipotesi, che ad un certo momento nasca un conflitto fra una disposizione del Ministero dell'Interno ed una disposizione della Giunta Regionale. Tale conflitto sarebbe certamente un danno sia per la Regione sia per la Nazione tutta. Ora non crede, Assessore Benedikter, che in questo caso si possa ricorrere al contenuto dell'art. 4, il quale afferma che la Regione può legiferare in via primaria con il rispetto degli interessi nazionali? E legiferando quindi senza tenere conto del rispetto degli interessi nazionali, essa Regione uscirebbe dalla propria competenza. Badate che il punto 8.o dell'art. 4 parla genericamente del servizio anticendi.

La mia tesi che si riferisce al personale è la stessa di ieri: essendo costituito un Corpo unico nazionale con le caratteristiche del Corpo di P.S. di ordine particolare, non può a mio avviso essere considerato come personale dipendente da enti locali, ma come personale di ente parastatale e di diritto pubblico su base nazionale. Ora il punto 8° dell'art. 4 riconosce la facoltà di legiferare sul servizio antincendi, senza però entrare in merito alla questione del personale, che esplica questo servizio. Quindi io ritengo, anche in riferimento all'art. 13 della legge del 1941, che la Regione non possa legiferare per quanto concerne il trasferimento e l'assunzione del personale attualmente in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Ritengo comunque che la questione dell'interesse nazionale, capziosamente sollevata dal dottor Caminiti, sia sufficientemente tutelata dalla lettera g) dell'art. 3.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 6: maggioranza, 3 astenuti.

Art. 7. - C'è un emendamento sostitutivo, col quale si propone di cambiare il secondo comma col seguente: « L'Ispettore provinciale e gli ufficiali del Corpo permanente di Bolzano devono dimostrare di possedere la conoscenza orale delle lingue italiana e tedesca », a firma Paris, Molignoni, Flaim.

C'è un altro emendamento che propone di aggiungere, dopo il terzo comma: « da raggiungersi, peraltro, con il rispetto della norma costituzionale contenuta all'art. 2 della legge dello Stato 26 febbraio 1948 n. 5 », a firma Caminiti, Paris, Molignoni.

Altro emendamento soppressivo, al terzo comma, delle parole « della provincia di Bolzano », a firma Caminiti, Paris, Molignoni.

CAMINITI (PSDI): Questo articolo 7 è un po' il pomo della discordia di tutta la legge, e non

ripeterò quello che avevo detto in sede di discussione generale. Però c'è da dire una cosa. Il vicepresidente Magnago ha dimostrato di non conoscere il disposto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13-12-1946, e così si seguita a chiedere, ignorando quello che è già stato concesso. E' un po' troppo! Comunque non volevo fare una polemica personale con il vice-presidente; volevo solo rilevare che certi provvedimenti ci sono e che bisogna anche riconoscerli per quello che sono e non ignorarli.

Dell'art. 7 abbiamo parlato da una parte e dall'altra, ed è quello che ci divide in questa legge più delle altre cose. In sostanza si tratta di recepire il contenuto dell'Accordo internazionale, che, secondo il dott. Benedikter, fa parte dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, e che, secondo me, è fonte di diritto, da considerarsi un diritto oggettivo italiano, e che, comunque — siccome l'Accordo è stato fatto e l'impegno è stato assunto — possiamo tradurre senz'altro in una norma legislativa della Regione. Ora cerchiamo di ragionare, Signori! L'Accordo è stato fatto nel 1946, cioè quando la situazione di fatto della Provincia di Bolzano era di gran lunga diversa da quella di oggi, ma solo perchè gli accordi internazionali sono norme oggettive di diritto voi pensate e volete ammettere che essi devano essere sempre tradotti in altrettante norme della legislazione dello Stato?! Ed allora, se avessimo oggi un trattato concluso nel 1886 con la Turchia, solo perchè questo trattato è stato concluso lo dovremmo oggi considerare norma anche se la situazione di fatto, le situazioni economica e politica si sono completamente modificate e capovolte? Mi sembra veramente strano! Nel 1946 parte della popolazione di lingua tedesca poteva reclamare di non aver avuto fino al 1943 lo stesso trattamento e la stessa parità di diritti; ma questa era la situazione fino all'8 settembre 1943; da questa data in poi tale situazione si è modificata! Provate a portare un caso in cui un cittadino di lingua tedesca non abbia oggi lo stesso trattamento, per quello che concerne la parità di diritti, dei cittadini di lingua italiana! Provatelo, e, se lo citate, noi diremo che bisogna veramente riportare questo principio in una legge regionale. Ma se il caso non c'è, allora valgano le norme della Costituzione e le norme dello Statuto. Inoltre, se si vuole veramente insistere su questa necessità — che poi diventa una insistenza di natura dimostrativa — in pratica non mi pare che con un Assessore di lingua tedesca agli Affari Generali ci sia dubbio sul rispetto dei diritti del gruppo etnico tedesco per quello che concerne le assunzioni dei vigili del fuoco... Lo escludo nel modo più assoluto, per il rispetto che ho nei confronti dello stesso Assessore! Se vogliamo proprio lasciare questa frase incriminata, che ci ha portati a tante discussioni, qualche volta all'esasperazione, allora aggiungiamo che questa assunzione va fatta con il rispetto dell'art. 2 dello Statuto, perchè l'art. 2 dello Statuto riporta la questione nei suoi giusti termini, ove dice: «Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali». Secondo me basta questo articolo per ottenere in ogni circostanza quello che i proponenti dell'art. 7 desiderano raggiungere. Se, come penso, la formulazione dell'art. 7 dovesse portare ad eventuali inconvenienti e sfasature interpretative, attraverso l'art. 2 dello Statuto si riconduce la questione nei termini della normalità, soprattutto della costituzionalità. Ed allora voglio augurarmi che questo emendamento, che non è altro che il richiamo alla norma della Costituzione e dello Statuto, possa essere accolto favorevolmente.

MAGNAGO (SVP): Non avrei preso la parola se Caminiti non avesse ripreso, anche in questo famoso articolo 7, dove non c'entra per niente, la questione dei segretari comunali di Bolzano. Ma sono contento che l'abbia ripresa, perchè posso così rispondergli esaurientemente. Se ho buona memoria ieri egli disse che il gruppo etnico tedesco ha ottenuto più diritti del gruppo etnico italiano, in quanto c'era una disposizione per cui i cittadini del gruppo etnico tedesco potevano frequentare il corso con un titolo di studio inferiore a quello previsto invece per i cittadini del gruppo etnico italiano. Ma questo non è vero, dottor Caminiti, legga bene, non è vero affatto! Non c'è nessuna legge che per i cittadini del gruppo etnico tedesco prescriva questo titolo di studio; dice solo « cittadini oriundi della provincia », e non dice i cittadini del gruppo tedesco. Questa è una ben *piccola* differenza!

CAMINITI (PSDI): *Piccola!*

MAGNAGO (SVP): Tanto è vero che a questo corso parteciparono, in quanto nati nella provincia di Bolzano, anche cittadini di madre e di padre di lingua italiana. Credo che ciò sia molto chiaro!

CAMINITI (PSDI): Una rondine sola non fa primavera!

MAGNAGO (SVP): Dice « oriundi » della provincia, e non dice del gruppo linguistico tedesco, come Lei ebbe ad affermare ieri. Ma anche se Lei avesse ragione, questo sarebbe l'unico episodio non seguito da altri.

PRESIDENTE: C'è un altro emendamento, a firma Raffaelli, Vinante, Nardin, che propone di sostituire la espressione « Il personale sottufficiali e vigili », con « I sottufficiali e i vigili ». E' una correzione di grammatica, non viene nemmeno messa in votazione.

Altro emendamento: si propone la soppressione del terzo comma dell'art. 7, a firma Scotoni, Nardin, Raffaelli.

ERCKERT (SVP): Con tutti questi emendamenti non si vuol far altro che annacquare le disposizioni già prese dalla Giunta Reg. Non sarebbero necessarie tutte queste proposte, perchè ci sono delle disposizioni precise tanto nello Statuto che nelle altre leggi; siccome però tali leggi non vengono applicate, è opportuno che in questa venga fatto cenno, ed insistiamo perchè tali disposizioni rimangano. Quindi noi, del gruppo tedesco siamo assolutamente contrari a tutti gli emendamenti finora presentati, i quali non hanno altro scopo che quello di eliminare il contenuto delle disposizioni che riguardano l'uso della lingua e la possibilità di immettere nelle organizzazioni dei pompieri anche elementi del gruppo etnico tedesco; altrimenti — abbiamo già fatta esperienza negli ultimi anni — si dicono molte cose, ma in effetti nessuno del gruppo etnico tedesco riesce ad entrare in una organizzazione, finora costituita da elementi del gruppo etnico italiano.

DEFANT (PPTT): L'art. 7 pone al Consiglio l'eterno problema che c'è sempre stato in Regione, e che probabilmente durerà nei secoli...

CAMINITI (PSDI): Speriamo di no!

DEFANT (PPTT): E' un problema di convivenza, prima di essere problema di diritto. Quando noi presentammo il nostro statuto alla Costituente prevedemmo delle disposizioni a favore del gruppo tedesco, di gran lunga superiori a quelle previste attualmente dallo Statuto di autonomia. Ciò facemmo in seguito ad un'esperienza vissuta. Io appartengo a quella generazione che ha vissuto fra due nazionalismi, l'italiano ed il tedesco, a quella generazione che ha sofferto di questo cozzo e ne ha tratto tutta l'esperienza e tutte le delusioni più amare. Per questo abbiamo detto: se le vicende storiche porteranno un gruppo etnico di minoranza linguistica in seno allo Stato italiano, è bene prevederne fin d'ora il trattamento in tutti i suoi particolari. C'è questa necessità, e la storia, se qualcuno desidera studiarla, dà questa risposta. La necessità c'è, e soprattutto c'è il passato, gli ultimi 50 anni. Ci furono cittadini eminenti di Trento, e cito solo Ernesta Battisti, la quale voleva rendere giustizia alla popolazione di minoranza tedesca in Alto Adige dichiarando che era necessario che essa rientrasse nel suo gruppo etnico originario, e l'ha sostenuto nei giornali. E' un'idea bellissima, magnifica! Ma nelle condizioni politiche in cui si trovava l'Europa in generale e l'Italia in particolare nel 1945, questo fatto, come la storia dimostra, non ha potuto essere attuato, e per questo abbiamo nell'ambito nazionale una minoranza tedesca. Le disposizioni ed i diritti sono quelli che sono e contano fino ad un certo punto; ciò che conta è lo spirito di tolleranza con cui i due gruppi etnici convivono. Questa è la più alta manifestazione di civiltà, superiore alla cultura tecnica, che due popolazioni possono dare, dimostrando con i fatti che vogliono pacificamente convivere. Ed allora che cosa significa questo? Cedere una volta un gruppo ed una volta l'altro, mettersi d'accordo sulle piccole questioni senza dover ogni volta ricorrere al dispositivo della legge. Tutto questo si trova da sè quando vi è la volontà di trovarlo, e noi non abbiamo mai dubitato di questa volontà. E' da secoli che i due gruppi etnici vivono insieme in perfetto ordine, senza dispute linguistiche. Vi sono stati certamente attriti di ordine economico, ma questi ci saranno sempre, perchè sono caratteristici della convivenza. Essenziale è che vi sia la tolleranza linguistica. Se una volta vi saranno due italiani in più, sopporteremo i due italiani, e se una volta ci saranno 4 o 5 tedeschi in più li sopporteremo ugualmente, per una superiore necessità di convivenza e di esigenza, senza per questo ogni volta appellarci alla legge. Faccio appello alla saggezza dei gruppi etnici italiano e tedesco; se vogliamo consolidare questo regime autonomo dobbiamo giungere a questo, altrimenti il nostro lavoro sarà inutile, alla prima occasione ed al primo incidente storico tutto crollerà. Credo che questa sia la migliore soluzione; non curare il centesimo e le dieci lire, ma risolvere gli affari importanti, specialmente nel campo sociale! Devo dare atto a Caminiti che in Alto Adige il gruppo tedesco economicamente è forte. Non è possibile diventare proprietari solo perchè si parla un'altra lingua, la proprietà è normalmente la risultanza di una maggiore esperienza e di maggiore tenacia. La proprietà nelle nostre zone alpine è frutto del lavoro di secoli, e non è certo stata acquistata con un biglietto della SISAL, con interventi più o meno rilevanti da parte dello Stato, ma col lavoro lento, duro, massacrante.

Non possiamo pretendere che colui che è venuto a cercare lavoro diventi improvvisamente proprietario. Possiamo sancire il precetto solenne, altissimo e umano, che il gruppo economicamente

più forte tenga sempre conto, indipendentemente dalla lingua che il cittadino parla, del gruppo economicamente inferiore, perchè se vi sono minoranze etniche vi sono anche minoranze sociali, e noi abbiamo sempre sostenuto in questa sede i diritti delle minoranze, sia etniche, politiche o sociali. Tale diritto non deve mai essere trascurato, nemmeno nei minimi particolari, e questo è il compito della classe dirigente di lingua tedesca dell'Alto Adige! Essa è economicamente potente, ma ha il dovere di tenere conto dei cittadini socialmente inferiori, sia di lingua tedesca che italiana. Se questo compito verrà tenuto nella precisa e dovuta considerazione e attuato, allora la convivenza fra i due gruppi etnici sarà cosa facile da raggiungere; se invece creeremo una barriera di natura sociale, anche la convivenza sarà impossibile. La questione linguistica è una questione di superficie, e sotto questa superficie rimane il bisogno sociale del cittadino, che non va mai trascurato. Perciò penso che l'esperienza di 6 anni abbia aperto degli orientamenti di natura sociale, e che il problema linguistico non abbia ragione di essere. Oggi tutti parlano la propria lingua, frequentano le relative scuole, e se c'è qualche cosa da fare si farà; alcune deficienze saranno via via coperte, ne sono certo!

Sono le divergenze sociali quelle che massimamente resistono, anche al tempo, sia per i singoli sia per i gruppi. Su questo punto la classe dirigente in Alto Adige deve creare uno stato di tolleranza. E' vero che il 95 % dei cittadini di lingua italiana in Alto Adige sono dei semplici lavoratori, e a Roma c'è l'illusione di poter creare nelle zone alpine un centro di immigrazione; c'è l'illusione di creare da noi le grandi industrie; ma ciò è economicamente assurdo. Domandate a tutti gli industriali e vi daranno subito la risposta. Comunque si è creata una situazione di fatto che non si può assolutamente non riconoscere. Ora questi lavoratori ci sono, ed il compito dei dirigenti del sud è di non aumentarne l'afflusso, perchè si danneggiano i gruppi italiano e tedesco che vivono in sede di autonomia di gruppi finanziari ed economici. Il compito del gruppo tedesco è quello di tenere ben presente la situazione di questi immigrati, che non sono venuti per vedere le montagne! Sono famiglie che hanno bisogno di lavoro e pane! Tenendo presente ciò gli attriti spariranno; è lo spirito di tolleranza e di grande comprensione che crea la base della convivenza; non è neanche il rispetto della legge, perchè qualche volta, in nome della convivenza e dello spirito di tolleranza, si può anche superare il precetto legislativo. Ma se non c'è alla base della convivenza lo spirito di comprensione, tutto il lavoro iniziato da voi e da noi nel 1945, sarà inutile. Accetto questo precetto legislativo perchè penso che nell'applicazione non si sarà così drastici, come ha detto Caminiti. E' bensì vero che pretendere adesso la bilinguità scritta e parlata dai sottufficiali, da un punto di vista pratico è ingiusto.

CAMINITI (PSDI): E' stato superato!

DEFANT (PPTT): Era infatti un po' eccessivo. Metetevi voi al posto degli italiani; molti avrebbero detto: badate che sotto questo precetto ci può essere un tentativo di soffocare il diritto del nostro gruppo, e il sospetto, a chi è in condizioni di bisogno, viene automaticamente; ma che il principio della bilinguità deva venir qui affermato non vi può essere dubbio. La nostra Regione ha bisogno non della bilinguità, ma della trilinguità, se necessario! Quando sostenemmo la questione di San Michele, sostenemmo il principio e la necessità della bilinguità dell'insegnamento. Se interrogate tutti i vecchi allievi della scuola di S. Michele, vi diranno che l'insegnamento era effettivamente magistrale, perchè si insegnava prima nella lingua italiana e poi nella lingua tedesca, e le materie venivano imparate in modo quasi perfetto. Nella Svizzera quasi tutti i cittadini rispondono in tre lingue. Mi diceva un momento fa Menapace che sulle ferrovie svizzere si può parlare in italiano ed esigere la risposta in italiano, si può parlare in tedesco ed esigere la risposta in tedesco, e ciò nel Canton Ticino! Noi siamo un po' lontani da questo, ma dobbiamo sperare di arrivarci, e sono convinto che con questi principi ci arriveremo. Occorrerà del tempo, un decennio, un trentennio, ma se abbiamo la volontà di arrivare ci arriveremo indubbiamente. Quindi prego sulla questione delle bilinguità di non sollevare delle vane discussioni, affinchè essa venga applicata con criterio, con razionalità e con quel senso di aspirazione culturale che deve animare tutti i cittadini. Perchè mai i 200 mila cittadini dell'Alto Adige non hanno la possibilità di frequentare corsi di lingua tedesca?

CAMINITI (PSDI): Bravo, bravo!...

DEFANT (PPTT): Sotto l'impero austriaco la classe dirigente trentina era tutta bilingue, e talvolta trilingue; i migliori collaboratori della Commissione legislativa del Parlamento erano trilingui! Perchè oggi noi vogliamo ignorare le lingue che abbiamo in casa? E' un concetto che proprio non comprendo. Essenziale è quindi lo spirito di tolleranza, specialmente nel campo delle attività sociali; e allora vedrete che tutti gli attriti spari-

ranno lentamente. La lingua non è mai stata un ostacolo; lo dimostrano i mille anni di storia della nostra civiltà!

CAMINITI (PSDI): L'intervento del cons. Defante mi ha convinto in una parte ove egli ha trattato il problema sociale, avendo egli detto, sostanzialmente, che il diritto al pane deve essere posto sulla base del bisogno e non della razza a cui si appartiene. Ma non è il principio dell'art. 7, caro amico Defant! Il principio dell'art. 7 dice: il pane lo deve avere il tale in quanto appartiene al gruppo etnico, ne abbia o non ne abbia bisogno, ne abbia o no i requisiti; e questo è quanto meno ingiusto! Ecco perchè non lo posso accettare. E la bilinguità non c'entra per niente, come non c'entrano i corsi di lingua tedesca, perchè creda, cons. Defant, a Bolzano i corsi di lingua tedesca si tengono.

Fu proposto, in sede di discussione del bilancio provinciale di Bolzano, che la Provincia desse alle amministrazioni, enti locali, ecc., dei contributi o quanto meno dei premi per stimolare sempre più il personale ad imparare la lingua ignota al cittadino di lingua tedesca e rispettivamente al cittadino di lingua italiana. E non è questione di non voler diventare bilingui, è questione di impossibilità. Prenda un povero uomo arrivato ai 50 anni, che ha parlato sempre e soltanto il proprio dialetto, e lo metta a rapporto col genitivo, ablativo, con tutte le regole della grammatica e della sintassi di una lingua; come si troverà?

Siamo tutti convinti che la bilinguità è necessario raggiungerla, perchè è bene che uno sappia quello che dice l'altro nella propria lingua, ma qui non è in argomento la bilinguità, qui è in argomento la discriminazione etnica o di razza che dir si voglia. Ora c'è stata, da parte del Presidente della Giunta provinciale, cons. Erckert, una affermazione di principio che vorrei venisse illustrata con qualche riferimento alla realtà, realtà amministrativa e politica, che si è instaurata in Alto Adige dopo il 1945. Ha detto: « E' esclusa la penetrazione dei cittadini di lingua tedesca dove prima c'erano cittadini di lingua italiana ». Vorrei dire che questa dichiarazione è inesatta, o quanto meno il cons. Erckert dica in quali casi questa penetrazione non sia stata fatta. Non basta dire una cosa, dire « il tale è ladro », bisogna dire che cosa ha rubato. Ora, dal 1945 in poi, non c'è stato un caso nel quale i cittadini di lingua tedesca, avendo i requisiti, avendo fatta richiesta, non siano stati accolti. Nella amministrazione nella quale io lavoro normalmente, all'Azienda Autonoma per il Turismo di Bolzano, il direttore è un cittadino di lingua tedesca; l'ho proposto io personalmente perchè aveva i requisiti tecnici, perchè non c'era un italiano che avesse i requisiti che aveva lui; è stato assunto in ruolo e gli è stato usato un trattamento migliore di quello che godo io come direttore dell'Ente Provinciale del Turismo.

Questi sono fatti! All'Ente Provinciale del Turismo abbiamo gradualmente assunto solo cittadini di lingua tedesca nei posti di ruolo. Naturalmente non tutti sono iscritti alla S.V.P., e mi auguro che non ci sia anche la limitazione che oltre che di lingua tedesca debbano essere graditi alla S.V.P., perchè allora entreremmo in un altro campo. Sono stati assunti per quei servizi per i quali era opportuno avere cittadini di lingua tedesca; naturalmente non sono stati esclusi i cittadini di lingua italiana, ma sempre abbiamo agito in relazione alle capacità e sul metro della conoscenza delle cose, dei servizi, e anche del titolo di studio. Ora in questi casi questo noi chiediamo: che si applichi il metro della capacità, del bisogno, e non dell'appartenenza ad un gruppo etnico. E l'emendamento che il cons. Erckert dichiara di respingere, in sostanza dice che questa materia venga regolata puramente e semplicemente dal disposto dell'art. 2 dello Statuto. Ma questo Statuto di autonomia lo accettate o non lo accettate? Non si può accettarlo per una parte e rigettarlo per un'altra! Mi pare che l'art. 2 sia fondamentale, anche per quello che dice nella sua ultima parte: « per la conservazione delle caratteristiche etniche e culturali ». Non volete accettare questa aggiunta, che non ha niente di eccezionale se non di riportare la questione sul binario della legalità? A meno che dietro le parole e le dichiarazioni non ci sia un intendimento diverso da quello che si vede normalmente... Ed allora avrei avuto ragione — e voi mi avete dato torto — quando l'altro ieri parlavo di situazioni di fatto ben diverse da quelle accennate da voi. Voglio ritenere che quello che affermate sia vero e quello che dico io sia falso; e allora lasciamo la formulazione del terzo capoverso come l'avete richiesta, precisando che ad essa va applicato il senso dell'art. 2.

PRESIDENTE: I signori Consiglieri stanno eccedendo nel... piacere del fumo. Avevo permesso che dopo la pausa del mezzogiorno si fumasse, ma questo non vuol dire che si possa fumare prima. Prego perciò di non fumare, se non dopo la pausa. L'invito è rivolto naturalmente anche alla stampa.

AMONN (SVP): Ci stiamo ripetendo tutti quanti, perchè abbiamo già fatto la discussione dell'art. 7 nell'esame generale della legge antincendi; però anche in questa occasione era necessario ricordare ai Consiglieri l'orientamento che ha portato la

Giunta ad inserire all'art. 7 la clausola che si riferisce al Trattato di pace. Molti consiglieri qui presenti ricorderanno il tempo, quando furono inviati a Parigi dei mandatari, a trattare insieme ai ministri Gruber e Degasperi, per portare dei suggerimenti e, fra questi, uno essenziale. Il gruppo italiano aveva ottenuto in passato che nessuno del gruppo tedesco potesse entrare in servizio; si pose poi rimedio a ciò, inserendo nel Trattato stesso la clausola che poi è stata copiata qui. Questo desiderio era così intensamente sentito, che i due firmatari del Trattato aderirono alla clausola stessa, che è stata adesso riprodotta nella legge. La clausola non è stata applicata in nessuna legge, e per questo adesso sorge il problema che stiamo discutendo. Anche se è vero che è stato assunto personale di lingua tedesca, certo è che in quasi tutte le amministrazioni la maggioranza — in qualche amministrazione si arriva al 90 % — dei dipendenti è di lingua italiana, perchè sono stati assunti prima. Perciò si è convenuto di inserire questo adeguamento, proprio perchè la nostra popolazione ne possa far uso. Se lasciamo a parte questa clausola, allora vige lo Statuto; ma inserire lo Statuto come proposto dal dott. Caminiti sembra superfluo, mentre non è superfluo l'inserimento di parole che si riferiscono ad un contratto stipulato da due Stati e che noi vorremmo essere i primi a riconoscere. Credete, è una necessità evidente per coloro che sono stati esclusi per anni ed anni e che devono avere la speranza di arrivare ad una percentuale più corrispondente alla entità dei gruppi linguistici della nostra Provincia. Perciò devo proprio raccomandare, come ho già fatto altre volte: diamo noi l'esempio del riconoscimento, come ha detto bene il cons. Defant, dello spirito di questo Accordo! E' vero che basterebbe che tutti quanti la pensassero come noi, chè allora non occorrerebbe neanche l'inserimento, ma sappiamo che vi sono molti scogli ancora da superare. Su ciò si basano il concetto della Giunta e la viva raccomandazione, che voglio fare a nome del Gruppo che ho l'onore di rappresentare, di non togliere questa frase dalla legge, perchè ciò darebbe l'impressione che non si vuole riconoscere lo spirito del Trattato sul quale si basa l'avvenire della nostra popolazione di lingua tedesca.

Noi, anche se sono passati molti anni, come ha detto il dott. Caminiti, abbiamo sempre presente questo Trattato, che è pervaso da un profondo senso di umanità, e mira alla collaborazione dei gruppi etnici; e perciò anche il Consiglio, in armonia con questi principi, dovrebbe lasciare questa clausola e votarla all'unanimità.

DEFANT (PPTT): Volevo solo aggiungere, siccome il cons. Amonn ha citato quello che ho detto circa la difesa economica del gruppo etnico, che io ho ripreso le parole di un Consigliere nazionale svizzero, il quale mi disse anni fa: noi rappresentiamo il 72 % della popolazione della Svizzera, — e si riferiva al gruppo etnico tedesco — e l'organizzazione e la potenza finanziaria del nostro gruppo è superiore a quella degli altri due gruppi, ed abbiamo preso dei provvedimenti precisi di natura amministrativa e legislativa a tutela del gruppo etnico italiano, che economicamente è il più debole; questa per noi è una suprema necessità, più forte della conservazione dei gruppi stessi. Queste parole furono pronunciate nel 1945, e l'orientamento mi è rimasto talmente impresso, che io rimarrò sempre fedele all'impostazione data al problema linguistico dal suddetto Consigliere.

SCOTONI (PCI): Noi abbiamo proposto la soppressione di questo comma, spinti proprio dalla constatazione fatta dal Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano. Egli ha detto che vi sono leggi disciplinanti questa materia, che però non vengono rispettate. Ma, cons. Erckert, se la legge costituzionale non viene rispettata, e ciò si ripete tante volte...

CONSIGLIERE: Ogni giorno centinaia di volte!

SCOTONI (PCI): ... non credo che la legge regionale sia più efficace, anche nei confronti di chi la deve applicare, di una legge costituzionale. Ed allora facciamo sorgere il dubbio che quella norma statutaria non è sufficiente, e che con la legge regionale la rendiamo operante. Pensateci bene, ma mi sembra che voler riprendere quello che stabilisce la legge costituzionale sia, in un certo senso, un bisogno di riaffermare nella legge regionale un principio costituzionale, e questo è diminuire il principio costituzionale. Sotto questo aspetto mi pare che sia giustificato il nostro emendamento.

Il terzo comma, com'è nell'emendamento della Giunta, non è formulato nel modo in cui deve essere formulato un testo di legge; è preso dal Trattato di pace ed è un'affermazione programmatica, è una linea di principio, ma non un testo di legge. Che cosa potranno fare quelli che dovranno applicare questa legge? Perchè non dobbiamo pensare al caso concreto dell'Assessore « x » o « y », ma ai cittadini che devono prendere in mano questa legge. Che cosa vuol dire la formulazione, così come è stata posta? Si dirà: non è la ripetizione dell'art. 1, è qualche cosa di diverso, perchè altrimenti credo che tutti dovrebbero giungere alla conclusione che è inutile ripeterlo. Ed allora dov'è questo qualche cosa di diverso? Nel fatto che attraverso

la parità dei diritti, si vuole arrivare ad una differente ripartizione degli incarichi ed impieghi in provincia di Bolzano?

Questo avverrà per i concorrenti ad un certo posto, in base al loro punteggio di concorso e alla loro capacità, al merito dell'uno e dell'altro, ed allora lo scopo che ci si prefigge resta casuale e può e non può avvenire. Può avvenire che un anno siano i concorrenti tedeschi ad essere i migliori, e che un altr'anno siano quelli di lingua italiana, ed allora la differenza di ripartizione non si raggiunge. O si deve intendere che ad un certo punto, quando si fa una graduatoria, si dirà che si tratta di graduatoria di merito, ma noi dobbiamo raggiungere un altro scopo, della più soddisfacente distribuzione?... Si può anche arrivare a questo, ma allora si deve precisare in maniera diversa, altrimenti si può arrivare invece un po' all'arbitrio della valutazione sociale. Per me può essere più soddisfacente una cosa, per un altro un'altra. Io non credo che l'interpretazione che si vuole dare a questo articolo sia tale; ci sono principi riconosciuti dall'art. 2 dello Statuto e prima ancora riconosciuti dalla Costituzione, ed allora è inutile metterli. Se si vuole dire qualche cosa di diverso, allora precisiamolo con esattezza. Si potrebbe anche arrivare a formarci una pura linea ipotetica, dicendo che di questi trenta vigili del fuoco tanti devono essere presi fra i cittadini che parlano la lingua tedesca e tanti fra i cittadini che parlano la lingua italiana, ed allora diciamolo, ma non lasciamo una cosa all'interpretazione soggettiva del singolo! Vi è poi un'ultima osservazione. Qui si parla di gruppi etnici, non di gruppi linguistici, mentre finora siamo marciati su questa strada. Qui entra in gioco il gruppo etnico; non è una parola che mi faccia impressione, ma dobbiamo chiarire che cosa si intende, quando già così gravi difficoltà abbiamo trovato in altri campi per individuare i gruppi linguistici. Dobbiamo precisare perchè non possiamo abbandonare tutto ciò che pensiamo di fare e di non fare a quelli che saranno chiamati ad attuare la legge. Per questi motivi non credo che sia il caso di inserire questo articolo, che o significa la stessa cosa ed allora è pleonastico, o significa qualche cosa di diverso ed allora occorre precisarlo in modo ben maggiore di quanto non avvenga attraverso la formulazione attuale.

NARDIN (PCI): Penso, dopo quanto detto dal dott. Scotoni e riferendomi alla proposta di soppressione di questo comma, dopo quanto anche accennato dal Presidente della Giunta Provinciale, penso che dobbiamo esaminarlo dal punto di vista pratico. In effetti, chi può entrare nei ruoli dei vigili del fuoco permanenti? Dice l'art. 9: « I giovani che abbiano prestato servizio di leva nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma della legge 13-10-1950, n. 913 ». Quindi sudtirolesi, ladini — dato che abbiamo anche questi rappresentanti in Consiglio, — ed italiani, prestato detto servizio presso i vigili del fuoco, possono partecipare ai concorsi stabiliti dall'art. 9. Fino a questo punto c'è la parità.

L'espletamento dei concorsi sarà stabilito meglio, ma comunque c'è la parità effettiva tra i giovani appartenenti a tre gruppi linguistici, per entrare nel Corpo dei vigili del fuoco. Quindi è più pratico sopprimere il comma, perchè è implicita nello spirito e nella pratica la parità dei diritti fra italiani, sudtirolesi e ladini. A me pare che in effetti molte discussioni che sono avvenute ora e durante la discussione generale, dall'una e dall'altra parte, rispondano un po' a dei criteri propagandistici. Lasciatemi dire come, secondo me, è pura propaganda l'aver incluso questo comma da parte dell'Assessore Benedikter, perchè, da un punto di vista pratico, il diritto di entrare nel Corpo dei vigili del fuoco da parte di tutti gli appartenenti ai tre gruppi linguistici nessuno lo potrà ledere. E quindi molti dei discorsi fatti qui mi pare che rispondano a dei criteri propagandici, e che la questione della bilinguità sia spesso un pretesto. Ammetto che in provincia di Bolzano molto si debba fare per la partecipazione dei cittadini di lingua tedesca negli uffici, ecc., però dobbiamo guardarlo riflesso nel futuro questo problema, e sforzarci di più, sia dall'una che dall'altra parte, italiana e tedesca, per accelerare la soluzione; lo dobbiamo guardare nel futuro, non pensare di risolverlo automaticamente oggi o in pochi anni, perchè se esaminiamo un po' la situazione nei vari settori, troviamo che non è semplice risolverlo in pochi anni; occorre una maggiore buona volontà, e questo è stato auspicato anche nella pratica, dall'una e dall'altra parte. E' giusto sostenere questo principio, ma non eccediamo nella polemica, perchè dietro il comodo pretesto della bilinguità si nasconde spesso una diversa pratica dei principi che si vogliono sbandierare dall'una e dall'altra parte. Vorrei sentire i signori del S.V.P. parlare delle discriminazioni che si fanno all'interno del loro gruppo etnico, politiche o altro, sentirli parlare del modo come sul piano sociale vengono trattati, dai padroni dell'industria, del commercio e dai grandi albergatori certi elementi di lingua tedesca... Vorrei sentire da parte italiana, nel contempo, quanto fanno gli industriali della zona di Bolzano nei riguardi dei dipendenti di lingua italiana! In effetti troviamo una comunanza di interessi, di

metodi e di spirito, fra questi ristretti gruppi economici sociali dell'uno e dell'altro campo, che quando hanno da marciare d'accordo marciano in accordo, disinteressandosi dei cittadini del rispettivo gruppo etnico. Del resto questa pratica è attuata anche qui; la S.V.P. collabora in Giunta Regionale con la D.C., e collabora nella Giunta Provinciale, dividendo il potere e prendendo le direttive insieme; questa è un po' la dimostrazione di tutto un metodo! Ho detto queste cose perchè, se ogni volta che parliamo di bilinguità perdiamo diverse ore per difendere quello che deve essere difeso, ma anche per parlare su ciò che potrebbe andar taciuto, ci areneremo sempre e non troveremo mai, o con difficoltà, la strada che ci deve portare più concretamente ad esaminare e possibilmente a risolvere questi problemi. Per cui la proposta di soppressione del comma 3° dell'art. 7 credo che, per gli aspetti già illustrati da Scotoni e per questi altri, convenga accettarla, perchè non sposta di un millimetro i diritti degli appartenenti ai tre gruppi linguistici. Richiamo l'attenzione del S.V.P. sul fatto che di gruppi linguistici ve ne sono tre! Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha l'onore di annoverare fra i suoi membri due consiglieri che, almeno... in periodo elettorale dicono di essere ladini, salvo, quando convenga, dire altre cose; comunque li abbiamo *in corpore*, li teniamo, ed è quindi giusto che sia dato riconoscimento scritto al gruppo linguistico ladino anche in questa occasione.

PARIS (PSDI): Dichiaro di pronunciarmi a favore dell'emendamento...

MAGNAGO (SVP): Quale? perchè ce ne sono quattro...

PARIS (PSDI): Quello soppressivo, e ciò per i precedenti di questa legge, i quali stanno a dimostrare, come giustamente ha chiarito il cons. Nardin, che la questione della bilinguità è stata tirata in campo come semplice pretesto, perchè sarebbe pur doveroso da parte della Giunta dare una giustificazione della sequela di emendamenti presentati! Quando una legge arriva in mano ai Consiglieri, si suppone che sia già stato raggiunto un preventivo accordo in sede di Giunta. Questo disegno di legge invece arriva in discussione alla Commissione competente, quindi segue un carteggio con una ventina di emendamenti. L'Assessore Benedikter dice di no, ma allora di chi sono gli emendamenti presentati?

BERTORELLE (Assessore alle Attività sociali e sanità): Di Vinante, Scotoni, Raffaelli.

PARIS (PSDI): Non ci sono anche gli emendamenti della Giunta?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari generali): La Commissione ha portato gli emendamenti!

PARIS (PSDI): E la Giunta? Qui dice: « Modifiche al disegno di legge sul servizio antincendi - Relatore l'Assessore Benedikter »: l'assessore Benedikter non sono io e neanche voi, credo (rivolto alle sinistre)!

CAMINITI (PSDI): No, no!

VINANTE (PSI): No, no!

PARIS (PSDI): Mi pare che questi siano degli emendamenti, quindi non mi si dica che non ce ne sono! Ora l'Assessore non credo li abbia presentati senza la preventiva discussione e accettazione da parte della Giunta, e credo che avrebbe potuto avere la sensibilità di dire ad uno dei suoi colleghi di gruppo: « presentali tu, non posso portarli io come Assessore ». Per lo meno queste dovrebbero essere le norme che presiedono alla convivenza in Giunta, la quale non ha dato nessuna giustificazione della presentazione di questi emendamenti. Ora, che cosa ha indotto la Giunta Regionale a presentarli? Un nuovo esame del testo, o vi è stata imposta? Sono stati contrattati o accordati? Queste sono cose che noi non sappiamo. Comunque, rimane il fatto che la prima stesura del presente disegno di legge conteneva in questo secondo comma dell'art. 7 — che per me dimostra lo spirito del proponente o dei proponenti e anche della Giunta stessa — l'accettazione di cose simili. Ed è chiaro che il diritto di parlare e anche quello di avere la risposta in lingua tedesca si debba tutelare, ma, cari miei, mi pare che non occorra un acume superlativo per comprendere che si cercava proprio di limitare la possibilità ai cittadini di lingua italiana di essere assunti nel Corpo dei vigili del fuoco della provincia di Bolzano. Confermo poi quanto dissi l'altro giorno, cioè che in Commissione l'Assessore Benedikter, alla mia domanda: « che cosa avverrà del personale avventizio? », rispose: « Ma! si arrangi! ». E siccome non mi fido molto della mia memoria, in questo momento sono andato a chiederlo agli altri componenti i quali me l'hanno confermato, Assessore Benedikter! Del resto c'è l'art. 35 che dice: « Alla prima attuazione dei ruoli del personale permanente si provvede: a) mediante trasferimento su domanda, con la conservazione del grado e dell'anzianità, del personale permanente dei Corpi di Trento e Bolzano; b) mediante inquadramento — su domanda — del personale volontario in servizio continuativo presso i Corpi di Trento e Bolzano da data anteriore al 1° maggio 1947. - Il

personale attualmente in servizio presso i Corpi dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano che non potesse venir sistemato nei nuovi ruoli, potrà chiedere il trasferimento presso altro Corpo dei vigili del fuoco ».

Bisognerà vedere se gli altri Corpi dei vigili del fuoco hanno posti di ruolo per poter assumere, e se ne hanno la volontà, perchè voi non potete imporre questo personale agli altri Corpi! « E l'inquadramento tra il personale di ruolo dei comuni che abbiano Corpi volontari dotati di automezzi per il servizio antincendi ». Mi dite che i comuni sono autonomi rispetto al personale, e volete fare loro delle imposizioni!! Ma i rapporti fra Regione e comuni avvengono sulla base di leggi o di pressioni politiche? Appunto per questo ho fatto la domanda all'Assessore Benedikter, e ne ho avuto la risposta che ho avuto. E' inutile che l'Assessore Benedikter neghi, perchè ho chiesto la testimonianza di altri; correggere i propri divisamenti e le proprie opinioni non credo sia un male, ma mentire sì! Ci si può dimenticare, e allora pregherei l'Assessore Benedikter di usare un linguaggio un po' più parlamentare; tutti possiamo avere degli eccessi e ne ho anch'io qualche volta. Comunque, tornando al secondo comma dell'art. 7, permangono e sono valide per me le ragioni esposte dal dott. Scotoni, che cioè tale clausola svaluti quanto sancito da leggi ben più autorevoli delle nostre; perciò aderisco all'idea di sopprimere questo secondo comma.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Il terzo comma dell'art. 7 è già stato spiegato nella discussione generale; esso ha una sua specifica funzione nell'economia di questa legge, in quanto ci impegniamo ad assumere ed integrare nel futuro il personale dei vigili tramite i giovani che prestano, su loro domanda, servizio militare di leva presso i Corpi permanenti. Il quale personale non potrà certamente essere predestinato dalla Regione; non dipende dalla Regione scegliere il personale che si presenta per fare il servizio militare presso i Corpi permanenti, e quindi doveva essere garantita con una disposizione di legge la necessità che nell'assunzione futura venga tenuto conto di una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici, nel senso che, a parità di condizioni, sarà assunto un elemento di un gruppo a preferenza di un altro di altro gruppo qualora si ritenga di non aver raggiunto una proporzione soddisfacente. Questo è il contenuto pratico del terzo comma. Cioè niente altro che il testo dell'Accordo di Parigi applicato al caso concreto, in quanto ci sentiamo di affermare continuamente che il testo di questo Accordo, come la disposizione dello Statuto di autonomia, come quella della Costituzione, sono disposizioni programmatiche di principi normativi, che però devono trovare la loro applicazione nei casi concreti in base a disposizioni esplicative ed esecutive. Questa sarebbe una delle disposizioni esecutive...

SCOTONI (PCI): Che riproduce il testo originale!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali) ...applicata al caso concreto del Corpo permanente di Bolzano. Nel testo presentato anni fa dall'Assessore Negri era contenuta la stessa disposizione all'art. 61; tale disposizione è stata mantenuta dalla Giunta con la proposta fatta dalla Commissione legislativa in data 21 luglio di quest'anno, cioè mesi fa; e quindi tutti potevano prendere conoscenza di questo emendamento. E' stato emendato nel senso di allineare maggiormente il testo su quello dell'Accordo di Parigi e, per quanto possibile, con riferimento al caso concreto. Quindi il comma terzo è in perfetta armonia sia con l'Accordo di Parigi, sia con l'art. 2 dello Statuto di autonomia, e soprattutto con quello che è il preambolo all'art. 4, nel quale sono stabiliti i limiti e le condizioni generali della nostra potestà legislativa. E' inutile aggiungere, in quanto viene tuttora continuamente travisato, che è una norma che vale per il futuro, e vorrei anche rilevare che non ho affermato che gli elementi del Corpo che non possono essere assunti dai nostri Corpi permanenti vengono licenziati. Non ho affermato questo!

CAMINITI (PSDI): Trasferiti!

BENEDIKTER (Asssessore agli Affari Generali): Non ho affermato nè su domanda nè senza domanda).

NARDIN (PCI): Se Lei facesse l'avvocato...

SCOTONI (PCI): Come fa a pagarli se non sono nei ruoli?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Sono altre questioni! Al difensore d'ufficio del gruppo italiano dell'Alto Adige, che ci fa spesso un quadro terrificante della situazione nella zona «B», cioè in Alto Adige, nel caso concreto vorrei chiedere quanti elementi di lingua tedesca sono stati effettivamente assunti dall'Ente Provinciale del Turismo. Se non sbaglio sono due signore e due signorine, mentre gli altri sono rimasti.

CAMINITI (PSDI): Li dovevamo ammazzare, vero? cacciar via a pedate? Siamo all'8 settembre?! Ecco la mentalità dell'Assessore agli Affari Generali!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali) E' una realtà che attualmente in Provincia di Bolzano negli uffici statali più del 90 % degli impiegati appartengono al gruppo etnico italiano, e che le immissioni in questi uffici sono ottenute mediante concorso nazionale, al quale il nostro gruppo, per ragioni evidenti...

CAMINITI (PSDI): Quali?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): ... non può partecipare finchè non ci saranno posti riservati a chi conosce la lingua tedesca.

Vorrei poi dire a Defant che è vero che dispute linguistiche nel passato, prima della guerra mondiale, non ce ne sono state, in quanto nel Trentino dominava incontrastata nella vita pubblica la lingua italiana, e il 95 % di tutti gli impiegati pubblici, statali e parastatali, erano del Trentino stesso; quindi non era il caso di fare dispute linguistiche.

DEFANT (PPTT): Mi riferivo al secolo trascorso! (ilarità). Nel 1914 e negli anni antecedenti, la situazione linguistica era questa: al Tribunale di Trento fu discusso un processo nel quale un Presidente di Tribunale di lingua tedesca, un accusato di lingua tedesca, ed un avvocato di lingua tedesca, hanno dovuto usare la lingua italiana, obbligati a ciò da una disposizione di legge. Nel Medio Evo dispute linguistiche non ce ne sono state, perchè vi era — bisogna elogiare il Medio Evo! (ilarità) — uno spirito di tolleranza di gran lunga superiore al nostro (*ilarità - commenti*). Oggi si fa una disputa linguistica quando si parla di impieghi, e questa obiezione è rivolta sia agli italiani che ai tedeschi, naturalmente sperando che nel tempo, dico nei decenni, queste diffidenze spariscano e lascino il posto a quella auspicata tolleranza che è l'unica strada per raggiungere il fine che ci siamo proposti con l'autonomia.

PARIS (PSDI): Io riconosco che avete dei diritti come tutti gli altri uomini, ma, se siete uguali a tutti, non siete però superiori. Ora, quando l'Assessore Benedikter ed altri lamentano questo stato di fatto, bisogna riconoscere che hanno ragione. Avete ragione, però indicateci una migliore soluzione, il modo per ovviare a questa situazione. Vi chiediamo una soluzione soddisfacente, in modo da commettere il meno di ingiustizia.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali): Non volete comprendere!

PARIS (PSDI): Anche la Costituzione garantisce la occupazione a tutti i cittadini di lingua italiana, pure ci sono circa due milioni di disoccupati! E' una legge anche quella, mi pare, e senza rovinare nessuno col tempo si arriverà al desiderato adeguamento. Noi abbiamo il diritto di spendere una parola per tutelare i diritti acquisiti anche dagli avventizi che oggi sono occupati presso il Corpo permanente di Bolzano; questo chiediamo e null'altro.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Evidentemente questa volta, più delle altre volte, ma sempre in ogni caso quando si accostano argomenti di questa natura, si è destata una sensibilità acuta, acutissima, della quale non mi meraviglio, la trovo anzi naturale. Ciò dovrebbe dirci che, ove vogliamo evitare dei malintesi che non giovano a nessuno, dobbiamo imporci l'uso delle parole quanto più possibile meditato. Per esempio, cominciando proprio dalle ultime cose dette da Paris, non è mai stato affermato, nè potrà mai esserlo, che al fine di raggiungere quella graduale proporzionalità negli uffici stabilita dal Trattato di pace, che dobbiamo lealmente rispettare, sarà proceduto al licenziamento del personale di lingua italiana; ciò non sarà mai! Si tratta di arrivare gradualmente al raggiungimento di questo nelle nuove assunzioni.

PARIS (PSDI): D'accordo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Questo è pacifico nella maniera più assoluta.

PARIS (PSDI): Ma non per l'Assessore Benedikter!...

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Anche per Benedikter, il quale, se avete capito bene — scusate se mi esprimo così, forse dipende anche dal fatto che non vi sento — non ha detto una cosa contraria. Non ho mai percepito una sua affermazione contraria a quanto detto da me a questo riguardo. Credo derivi dal fatto che questa discussione ha portato un senso di disagio quasi, cosicchè non siamo capaci di affrontarla con la necessaria serenità.

Detto ciò, anche in questo articolo 7 si è deviato da quello che è il tema della discussione, e non si è fatta un'analisi preventiva di quelle che saranno le disposizioni relative alla destinazione di quell'eventuale personale che non troverà collocamento nell'inquadramento dell'organico, così come previsto dalla legge. Ora qui voglio tranquillizzare, per quanto non sia argomento dell'articolo, e dire che c'è abbastanza sensibilità e senso del dovere verso questa gente, per essere tutti convinti che la loro sistemazione deve essere raggiunta, e non il loro licenziamento. Questo è detto già nella legge e ne abbiamo avuto la assicurazione dall'Assessore il quale, proprio stamane, mi diceva che nei contatti

con il Ministero dell'Interno si tratterà di risolvere con un senso di umanità e di equilibrio la questione. Perchè la legge, se vogliamo esercitare il nostro dovere, deve essere una legge non dimensionata alle necessità dei singoli, ma alla corretta amministrazione del settore che dobbiamo coprire; e se ci convinciamo che l'organico razionalmente impostato è il tale, nella legge dobbiamo dire che l'organico è quello. Poi, con senso del dovere e con riguardo a coloro che si trovano in determinate situazioni, converrà esaminarlo e risolverlo adeguatamente. Questo è l'impegno che prendiamo solennemente. Dichiaro subito che voterò l'art. 7 com'è stato presentato compreso il terzo comma, anche se in sede di analisi puramente giuridica si può realmente affermare che il comma è pleonastico. Nonostante questo io lo voterò; perchè? Perchè dobbiamo riconoscere in questa sede — e questa discussione lo dimostra anche se svolta fra persone che per la loro educazione e la loro preparazione morale ed intellettuale si tengono su una linea che non è censurabile nè di là nè di qua — che è reale l'esistenza di uno stato di diffidenza. Questo stato è o non è fandato? Voglio sperare che non sia fondato, voglio sperare che nella pratica esplicazione dell'attività amministrativa e nello svolgimento di quella convivenza che si è stabilita dopo la conclusione della guerra, ci sia lealtà di rapporti, ma devo dare atto che tale stato di diffidenza esiste. E come toglierlo? Dobbiamo toglierlo dimostrando sempre, quando l'occasione si presenta, che noi vogliamo stare ai patti conclusi. La forza di un argomento fondamentare che noi dovremmo sempre invocare a proposito della situazione in provincia di Bolzano sta proprio nella lealtà e nel mantenimento dei patti conclusi.

Ora, quando abbiamo esaminato questa legge avevamo sotto mano il primo testo, che non fu elaborato dall'Assessore attuale, e che era diverso; nel riesame che abbiamo svolto — e non meravigliatevi se avviene, come avviene, che lo stesso testo di legge torni all'esame della Giunta più volte e che la Giunta lo modifichi o su suggerimento della Commissione legislativa o per singoli suggerimenti ed indicazioni avute sulla stampa o da privati, o da coloro che partecipano alla trattazione di questo problema — la Giunta, quando si trovò a rivedere il testo della prima dizione di questa materia, che dice: « Con nuove assunzioni di personale nel Corpo permanente di Bolzano dovrà essere assicurata gradualmente una composizione adeguata alla consistenza dei gruppi linguistici della provincia di Bolzano», trovò che questa dizione poteva essere forse fonte di equivoco, in quanto era, se non sostanzialmente almeno formalmente, diversa dalla precisa dizione dell'impegno internazionale che è alla base dello Statuto di autonomia. Il quale impegno internazionale pone il concetto della graduale immissione di elementi del gruppo etnico tedesco nei termini esatti che abbiamo portato nella legge, e che risultano appunto dal Trattato di pace, ove dice: « Uguaglianza di diritti per la ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici ». Per esempio, lo Statuto parla di gruppi linguistici e qui si parla di gruppi etnici. Nella sostanza e nella pratica tutti sappiamo che cosa questa locuzione voglia dire, ma per mantenerci scrupolosamente al testo dell'Accordo abbiamo trascritto fedelmente. La cosa, dicevo, è pleonastica, perchè l'Accordo esiste e va rispettato, ma dal momento che psicologicamente dobbiamo sforzarci di superare lo stato di diffidenza che è nel gruppo etnico tedesco, il quale teme che non sempre si voglia tenere fede ai patti, ho detto: mettiamolo nella legge, chè non facciamo una cosa sbagliata, perchè il nostro potere legislativo, art. 4, si esercita con il rispetto dei patti internazionali. Non si aggiunge nulla alla situazione di diritto positivo esistente, e dal punto di vista della tecnica legislativa quello che dite è fondato; dal punto di vista della finalità psicologica, è soprattutto nell'intento di sostituire questo stato di diffidenza con uno stato di fiducia e per dimostrare che ad un impegno si tiene e si vuole lealmente tenere fede, ho accettato senz'altro ed ho suggerito l'inclusione del comma nell'articolo. Perciò lo voterò.

SCOTONI (PCI): L'argomentazione del Presidente della Giunta non mi sembra del tutto convincente. E' vero che noi dobbiamo rispettare l'Accordo di Parigi, però si dovrebbe dire che l'Accordo di Parigi deve essere rispettato dallo Stato; noi dobbiamo rispettare le leggi dello Stato che hanno fatto qualche cosa di più dell'Accordo di Parigi, cioè hanno concesso anche al gruppo linguistico ladino una determinata situazione che l'Accordo di Parigi non prevedeva.

Quando voi dite: « nelle nuove assunzioni di personale agli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano sarà concessa l'uguaglianza di diritti, per... ecc. », siete in contrasto con lo Statuto, perchè lo Statuto questa uguaglianza la prevede anche per i ladini, e se dite che è concesso ai tedeschi vuol dire che è concesso anche ai ladini. Questo il senso delle parole, prima cosa. Secondo: rimane sempre il problema, che non è stato chiarito, cioè che cosa si intende per « una più soddisfacente distribuzione ». Spiegatemi che cosa vuole dire « una più soddisfacente distribuzione »! L'organico del Corpo dei vigili del fuoco di Bolzano prevedeva 30

persone; che cosa intendete per una più soddisfacente distribuzione?

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): E' esatto che qui dentro, dopo l'emanazione dello Statuto, dovremmo considerare sempre anche la presenza del gruppo ladino, ed infatti credo che lo si faccia; non ho mai avuto alcuna segnalazione di rappresentanze ladine che si siano lamentate del contrario. Risolviamo questo dubbio, che è condiviso, parlando semplicemente di gruppi linguistici della Provincia di Bolzano.

SCOTONI (PCI): Anche nella prima riga bisogna dirlo!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Resta tale e quale. Al posto di « gruppo tedesco », mettete « gruppo linguistico », e diventa così: « Nelle nuove assunzioni di personale ai cittadini di lingua tedesca e del gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano sarà concessa l'uguaglianza di diritti per la ammissione al Corpo permanente della provincia di Bolzano, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i gruppi ».

Questo perchè sia chiarissimo che nessuno ha voluto in nessun modo far torto al gruppo ladino, e per adeguare meglio la dizione della legge alle disposizioni dello Statuto che prevede appunto l'esistenza di tre gruppi linguistici. In merito alla seconda domanda, cosa voglia dire « una più soddisfacente distribuzione degli impieghi », trovo fondato il rilievo di carattere formale che è stato posto. Dal punto di vista del tecnicismo legislativo, si sente che questa dizione non è quella che si sarebbe adottata nella stesura di una legge normale. E' presa da un Accordo internazionale, ed è naturale che abbia la tecnologia di un Accordo, che è poi un contratto, e si differenzi quindi dalla solita terminologia tecnico-legislativa. Tuttavia abbiamo voluto lo stesso sacrificare questo aspetto puramente formale allo spirito delle cose, e ciò per dimostrare che non cambiamo niente di quell'impegno. La frase va tuttavia interpretata, voi dite, e secondo me l'interpretazione è questa: evidentemente si deve gradualmente raggiungere una rappresentanza proporzionale nelle nuove assunzioni. I rappresentanti delle due alte parti contraenti nel Trattato internazionale, hanno capito con buon senso che a questo si deve arrivare con una certa elasticità e con una certa gradualità e non hanno neanche parlato di proporzionalità in senso matematico, bensì di « una più soddisfacente », che soddisfi questi rapporti più di quello che non sia la situazione attuale, gradualmente arrivando al rapporto proporzionale numerico perfetto, se è possibile; se non è possibile, pazienza. Ma diamo la dimostrazione dell'esistenza di uno spirito che porti gradualmente a questa riparazione di situazioni preesistenti, da tutti ammesse, nelle quali questa presenza proporzionale e soddisfacente per gli elementi di un gruppo di lingua diverso non c'era.

Signori miei, qui bisogna dirsi una cosa: nell'attività di legiferazione è dovere di imporre quanto più possibile la precisione dei termini; resta però quella verità cui ha fatto cenno Defant, cioè che, come nei rapporti privati così nei rapporti della vita pubblica, se non esiste lo spirito la legge più perfetta non funzionerà; se invece esiste lo spirito e la volontà leale di intesa e la sincerità dei rapporti, una legge anche non perfetta darà risultati soddisfacenti. Non crediate di poter riuscire a comporre felicemente e fiduciosamente e definitivamente questa situazione di diffidenza attraverso soltanto formule, anche se perfette. Riusciremo nell'intento solo ove si riesca con il nostro comportamento a stabilire un clima di fiducia che ha bisogno ancora di essere raggiunto, perchè non possiamo certamente dire che sia perfetto. Qui, ripeto, sarà il buon senso che ci guiderà, e quel senso di comprensione delle esigenze reciproche, quell'adattamento ragionevole alle possibilità ed alle circostanze; e bisogna anche fare atto positivo della volontà degli uomini che sono gli applicatori della legge, perchè la carta da sola, la lettera da sola non riuscirà certo a dare la tranquillità.

SCOTONI (PCI): Vorrei ritirare l'emendamento anche a nome dei colleghi, non perchè siamo convinti che sia un errore mantenere la dizione, ma perchè, visto che si è voluta dare una interpretazione diversa sul rispetto dei diritti, non abbiamo niente da dire. Lo spirito era identico. Invece che arrivare attraverso una formula empirica che non soddisferebbe gli altri, lo ritiriamo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'art. 7, del seguente tenore: « L'Ispettore provinciale e gli ufficiali del Corpo permanente di Bolzano devono dimostrare di possedere la conoscenza orale delle lingue italiana e tedesca », a firma Paris, Molignoni e Flaim: 6 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto.

Emendamento a firma Benedikter, Odorizzi e Magnago, sostitutivo del 3.o comma: « Nelle nuove assunzioni di personale ai cittadini di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, ecc. ».

PARIS (PSDI): Dichiaro di votare contro questo emendamento perchè sembra che negli altri settori della vita pubblica non ci sia uguaglianza di diritti; può benissimo essere interpretato nel

senso che la sanzione in una legge dell'uguaglianza di diritti sia esclusa in un'altra.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Può darsi ma non è nello spirito...

CAMINITI (PSDI): Dichiaro di votare anch'io contro questo emendamento, e ne dico il motivo, che è un po' più esplicito di quello esposto da Paris, al quale mi ricollego. Questo emendamento, pur ammettendo il principio della parità di diritti del gruppo ladino, finisce per rappresentare un danno nei confronti del gruppo etnico di lingua italiana; non può essere accettato e ne spiego il motivo, se permettete.

MAGNAGO (SVP): E' mania di persecuzione...

CAMINITI (PSDI): Il Presidente della Giunta ci ha detto che in sostanza si trattava di trasferire il punto « d » dell'Accordo di Parigi in una norma legislativa regionale; e, pur ammettendo che questo trasferimento è superfluo, ha detto che l'ha fatto per una questione di principio, per eliminare quel complesso di diffidenze che esistono e che si sono palesemente dimostrate soprattutto acuite da una dichiarazione fatta dall'Assessore dott. Benedikter, — che forse io avrò capito male — e che evidentemente era preoccupante dove diceva che erano stati assunti degli altri elementi di lingua italiana. Di quelli che cosa se ne è fatto? domandava egli, e me lo domando anch'io. Ma chiudiamo la parentesi. Questa concezione, piuttosto ottimistica, che l'avv. Odorizzi ha della situazione, non è confortata da un esame attento dei testi; infatti al punto d) del Trattato di Parigi che cosa si dice? « Premesso che nel quadro delle speciali disposizioni destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale, ecc. ecc., sarà specialmente concesso, che cosa? a), b), c) - d): sarà concessa l'uguaglianza di diritti per la ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici ». Ma che cosa concede l'Accordo? Concede l'uguaglianza dei diritti, punto e basta! Quella uguaglianza di diritti è la base fondamentale, ma non dice che solo perchè si appartenga ad un gruppo etnico si ha il diritto ad un certo numero di posti!

In sostanza, siccome era stata lamentata per il passato una conculcazione dei diritti, allora la parità di diritti veniva garantita dal punto d), e questa garanzia veniva fatta al fine di raggiungere questa uguaglianza. Ma su che cosa? Sulla base dei diritti, dell'uguaglianza di diritti! Quale è il soggetto? Scendiamo all'esame grammaticale: è l'uguaglianza di diritti il soggetto dell'impostazione giuridica! Ma qui, Signori miei, siamo su una base diversa; sono le nuove assunzioni di personale che diventano il soggetto della più soddisfacente distribuzione, non l'uguaglianza dei diritti. Qui è il punto dove il traslato del punto d) dell'Accordo si traduce, come semplicemente è stato fatto, in una conculcazione dei diritti dell'altra parte, perchè voi, in questo articolo, lo avete detto proprio con quello spirito di cui parlava l'avvocato Odorizzi, che è si spirito, ma determinato dalla precedente formulazione dell'art. 7. Quello è lo spirito che si vuol raggiungere, cioè stabilire l'assunzione del personale in base al rapporto del gruppo etnico al quale si appartiene, non sulla base dell'eguaglianza di diritti. Questo è il punto! L'assessore Benedikter, il quale dà assenso a questa mia interpretazione, ha aggiunto: « noi vogliamo per l'avvenire — è già qualche cosa! — che l'assunzione venga fatta sulla base etnica che rappresenta un termine, un elemento preferenziale ». Vorrei essere smentito su questo se ho capito male; se invece è così, se cioè l'Assessore ritiene di aver detto che per l'avvenire l'assunzione deve essere fatta a parità di diritti con preferenza per coloro che appartengono ad un gruppo, siamo fuori strada. Fin che dite che la preferenza in queste assunzioni deve essere fatta sulla base della conoscenza delle due lingue, sottoscrivo a piene mani, ma quando voi dite che questa preferenza viene fatta sulla base etnica, allora vi dico che puntiamo su un'altra ennesima ingiustizia e creiamo un altro solco più profondo di differenziazione fra i due gruppi etnici.

Non è quindi solo questione di diffidenza, è questione di intendersi, di dire chiaramente che cosa si vuol fare, perchè diversamente non solo la diffidenza ma la incomprensione continuerà ad agitare le opposte parti e ciò non sarà certamente produttivo per nessuno.

PRESIDENTE: La sospensione non ci sarà, e quindi sono autorizzati a parlare anche quelli che finora non hanno parlato. La parola al Presidente della Giunta Regionale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Caminiti, nell'interpretazione dei testi di legge, pone di solito, come premessa personale, un buon intuito. Questa volta mi consenta di dire di no! La frase « nelle nuove assunzioni », l'abbiamo voluta mettere proprio perchè sia chiaro che questa regolazione non ha niente a che fare con il personale già assunto. Detto questo, per l'avvenire non ha nessun altro significato, nessun significato di mutare il testo della lettera d) del Trattato di Parigi, ma solo il significato di garantire che non si toccano le posizioni acquisite e non si procede a distinzioni in ordine al personale già in servizio. Tutto il resto è la

fedele riproduzione di quello che è il disposto del Trattato internazionale, e anche qui l'oggetto della concezione è la parità di diritti. I diritti sono pari, in qual senso? A un certo punto si era detto: noi del gruppo linguistico tedesco, che siamo stati esclusi per tanti anni dalla partecipazione alla vita pubblica, che abbiamo dovuto trovare nella nostra economia posizioni ed attività personali, soluzioni diverse da quelle che vengono attraverso un esame o la preparazione professionale, abilitazione o raggiungimento di titoli, ecc., chiediamo di essere ammessi negli uffici pubblici; ad un certo punto c'era stata questa richiesta, a titolo di riparazione, indipendentemente anche da un'equiparazione dei titoli professionali, ed a questo è stato risposto di no. L'uguaglianza di diritti sta nel senso che, laddove per l'ammissione ad un determinato servizio sia necessaria la laurea «a», un periodo di prestazione di servizio «b», il possesso di un requisito fisico o altro, questi requisiti, queste premesse, questi titoli devono essere assolutamente pari per italiani e tedeschi, e non può quindi, per il solo fatto di appartenere al gruppo tedesco — in questo caso sarebbe in discussione il gruppo tedesco — farsi luogo all'ammissione a detrimento di coloro che appartengono al gruppo linguistico italiano ed hanno i titoli per l'ammissione. Quindi assoluta eguaglianza. Adesso facciamo un passo avanti. Stabilita l'uguaglianza assoluta, bisogna gradualmente vedere di raggiungere la proporzione nella presenza di elementi dei gruppi linguistici negli uffici pubblici. Come avverrà questo? Avverrà nel senso che, stabilita l'uguaglianza, si dovrà, tenuto conto di una data situazione nell'ufficio in cui sono presenti tutti italiani, avere riguardo alla parità di condizioni del gruppo etnico tedesco, il quale deve avere l'ingresso in quel tale ufficio. In questo senso, almeno temporaneamente, c'è una precedenza. Raggiunta quella tale gradualità non c'è più niente, perchè in quanto a parità di condizioni se viene meno un elemento italiano dovrà venire un elemento italiano, se viene meno un elemento tedesco, dovrà subentrare un elemento tedesco. Questa la situazione che il Trattato internazionale ha creato e che noi dobbiamo rispettare, se vogliamo essere nel quadro dell'adempimento leale degli accordi che sono stati presi e che siamo obbligati, nella premessa allo art. 4, a rispettare. Naturalmente l'applicazione matematica di questa disposizione potrà dar luogo a degli inconvenienti, perchè le leggi sono impotenti a togliere di mezzo il conflitto laddove ci sia l'animo, la passione o la malafede in chi le applica. Sono impotenti tutte le leggi, anche le migliori; ma dobbiamo dare un certo credito alle possibilità degli uomini di voler comprendersi lealmente, altrimenti non si vive più. Ma la portata dell'articolo è assolutamente quella della clausola 4) del Trattato di Parigi; la frase «nelle nuove assunzioni» non ne ha spostata la portata e sta a dire che coloro che hanno il posto acquisito lo mantengono, indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo o all'altro.

PARIS (PSDI): Voglio chiarire una cosa, che rimanga agli atti e che domani possa fare testo. Supponiamo che sia raggiunta la esatta proporzione fra elementi di lingua tedesca ed elementi di lingua italiana. Va in pensione un elemento di lingua italiana; in tal caso la Giunta dovrà indire un concorso specificando che si tratta di un posto in organico, il quale deve essere coperto da un cittadino di lingua italiana, se si vuole mantenere la stessa proporzione; ma se nessun italiano si presenta a questo concorso e si presentano elementi di lingua tedesca, che cosa succede?

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Si assumono elementi di lingua tedesca.

PARIS (PSDI): A verbale!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Ma, Santo Iddio, si assume un elemento di lingua tedesca! Ma ci sarà pure un po' di buon senso, sarà salvaguardata la posizione! Se nessun italiano si presenta, non dovremo mica spingere questo principio fino a far andare in crisi il servizio! Se si presenta un tedesco prenderemo un elemento tedesco, e se domani, nella situazione inversa, com'è frequentemente per mancanza di titoli od altro, non si presenta l'elemento tedesco, prenderemo un elemento italiano.

CAMINITI (PSDI): Illuso, signor Presidente, in questo secondo campo è illuso!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Illuso? Va bene, rispondo delle mie azioni! La Giunta ha questo spirito e questo intendimento, altrimenti si finisce col non vivere!

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta: 3 contrari, 4 astenuti, maggioranza favorevole. L'emendamento è approvato. C'è un emendamento soppressivo a firma Caminiti, Paris, Molignoni, il quale propone di togliere dal terzo comma le parole «della provincia di Bolzano».

CAMINITI (PSDI): E' un emendamento all'emendamento.

PRESIDENTE: E' un emendamento soppressivo. Pongo ai voti...

CAMINITI (PSDI): Me lo faccia chiarire un momento, anche se è deciso. Lo spirito dell'emendamento è questo: il Comune di Bolzano deve contribuire con i propri fondi al mantenimento del Corpo permanente; ora se è vero che bisogna necessariamente fare questa discriminazione etnica e attuare un rapporto per quello che concerne l'assunzione in base alla consistenza etnica, poichè questo non è il Corpo di provincia ma il corpo comunale, mantenuto con i soldi del Comune, penso che quanto meno non dovrebbe essere detto che il rapporto si riferisce agli abitanti di tutta la Provincia!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Ma non dice niente di questo!

CAMINITI (PSDI): « Nelle nuove assunzioni di personale agli abitanti di lingua tedesca nella provincia di Bolzano sarà concessa l'uguaglianza di diritti per l'ammissione al Corpo permanente di Bolzano, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici ». Ora con l'emendamento si riduce la possibilità di un'applicazione troppo estensiva mentre non si esclude l'altra, cioè che debbano essere del Comune di Bolzano.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento al terzo comma dell'art. 7, soppressivo delle parole « della provincia di Bolzano »: l'emendamento è respinto.

C'è un altro emendamento, che, dopo il terzo comma dell'art. 7, aggiungerebbe le seguenti parole: « da raggiungersi, peraltro, con il rispetto della norma costituzionale contenuta nell'art. 2 della legge dello Stato 26 febbraio 1958, n. 5 », a firma Caminiti, Paris, Molignoni.

PARIS (PSDI): Lo ritiriamo!

CAMINITI (PSDI): Visto l'avvenuto accordo così potente, e visto che nessun argomento può farvi deflettere dalla linea di condotta presa, lo ritiriamo e vi auguriamo un buon proseguimento...

PRESIDENTE: La parola al dott. Menapace.

MENAPACE (Indipendente): Non ho preso la parola lungo la discussione generale perchè questo testo della legge antincendi mi era noto attraverso la discussione della Commissione agli Affari Generali, della quale faccio parte. Questo significa, per chi ha letto la relazione della Commissione, che il mio voto è concorde con quanto la Commissione tutta ha stabilito. Ho seguito molto attentamente quello che è stato detto, sia in sede di discussione generale, sia a proposito di questo articolo, che è diventato, come diceva Caminiti, il pomo della discordia nell'interno del Consiglio su questa materia ed in questa circostanza. In realtà, come dicevo stamane allo stesso consigliere Caminiti, a me non sembra che sopra la formulazione dell'art. 7, come è stata presentata e come la Commissione l'ha approvata, si dovesse accendere una discussione tanto calorosa, insistente e minuta qual'è stata; discussione che tuttavia presenta argomenti indubbiamente di utilità, perchè ha portato a sviscerare determinati aspetti dei testi di legge, dei provvedimenti che sono presi e che si intendono prendere, e ha posto l'accento su determinate situazioni di fatto.

Ora, sulle situazioni di fatto mi sembra che non sia il caso di discorrere, nè tanto meno di quella situazione economica che è entrata ad un certo momento nel discorso, e che, per quanto abbia una importanza notevolissima, è sempre presente in tutti gli avvenimenti che riguardano gruppi linguistici vicini. Non è però tale da poter incidere su un provvedimento di legge che si riferisce al personale di determinate istituzioni. E' di questo che discutiamo e, a mio parere, la discussione doveva essere limitata ad esso. Ora, mi sembra che quando è stabilito, come ha confermato il Presidente della Giunta Regionale, in modo chiaro e preciso che per il personale già assunto non vi è nessun pregiudizio, che il personale viene garantito nei diritti acquistati, che esso non corre nessun pericolo di trovarsi in quella tal situazione che si ipotizzava, che si temeva; quando si è detto che l'articolo riguarda l'assunzione del personale nuovo e che per queste assunzioni valgono i criteri di preparazione tecnica e di conoscenza richieste per qualunque attività, mi pare che il provvedimento possa essere accolto con una relativa facilità, anche se sono comprensibili e storicamente più che mai spiegabili i dubbi, le incertezze e, come fu detto qui dentro, il peggiore degli elementi, cioè la diffidenza.

Mi pare però, con occhio scevro e chiaro, che bisogna tener presenti le disposizioni di un certo provvedimento e le realtà a cui esso si riferisce; allora, anche se ci si richiama all'Accordo di Parigi — che è meglio definire l'Allegato 4 del Trattato di pace —, mi permetto di rilevare che la frase, che ha poi costituito il terzo comma dell'art. 7, ora modificato, non ha come soggetto — come diceva il dott. Caminiti — la parità dei diritti. La parità dei diritti è affermata dall'art. 1, primo comma, di questo Allegato 4 del Trattato di pace, il quale dice: « Gli abitanti della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento godranno di completa uguaglianza dei diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico

del gruppo di lingua tedesca ». Quindi la parità di diritti è soggetto del primo comma dell'art. 1. Il secondo comma, da cui è stato preso il punto d) che prima era, ad litteram, identico, dice: « In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati ed emanandi », e in conformità a quel principio già affermato nel primo comma, i provvedimenti verranno presi dallo Stato o da quell'organo regionale che già l'Allegato 4 prefiggeva. Questi provvedimenti di legge emanati ed emanandi terranno conto anche dell'uguaglianza di diritti per una distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici. Mi sono domandato, meditando per parecchi giorni su questi testi: la dizione, come era affermata nei commi 2) e 3) dell'art. 7, portava danno? Era per arrecare danno all'uno o all'altro dei gruppi linguistici, che avessero, nel caso specifico, avuto degli elementi concorrenti ad un determinato posto nel Corpo professionale dei vigili del fuoco? A me pare di no. Non mi pare che la formulazione di questo provvedimento potesse compromettere la assunzione di un elemento di lingua tedesca che abbia ad essere assunto per dare una certa proporzionalità alla consistenza linguistica del Corpo, nè di un elemento di lingua italiana che si possa trovare nella posizione figurata prima dall'on. Paris; cioè che un elemento in possesso di tutti i requisiti per venire assunto si troverebbe, credo, nella condizione di venir certamente assunto, in quanto la sua ammissione non contrasti con quella proporzionalità che mi sembra principio non lesivo della giustizia. Mi viene in mente a questo proposito che cosa accadrebbe in altri Paesi, nella Svizzera quadrilingue, nel Belgio e Canadà bilingui, ecc., se tutte le volte che vi sono da assumere impiegati per certe attività avessero da accendersi discussioni linguistiche quali quella che abbiamo svolta in questo Consiglio. Evidentemente la risposta è facile: in quei Paesi non si svolgono più, perchè si sono già svolte, d'accordo! Caro Caminiti, la storia si fa passo per passo; tuttavia le illustrazioni date dal Presidente della Giunta Regionale sono molto pertinenti, in quanto la prima condizione ammessa in questa circostanza per l'assunzione di membri del Corpo vigili o altri Corpi, è quella che siano adatti, che abbiano le qualità, gli studi richiesti per coprire il posto per il quale è reso il concorso. In secondo luogo è sempre tenuto presente il fatto della proporzione dei gruppi linguistici, proporzione che non può mai essere attuata con il regolo, ma deve essere e viene attuata tenendo conto della proporzione esistente e dei dati statistici che anno per anno vengono aggiornati, e ciò perchè non vi siano delle palesi, o evidenti, clamorose ingiustizie. Naturalmente non può ridursi al millesimo, ed è tuttavia stabilito il criterio della preparazione ed abilità tecnica, rimanendo fuori discussione l'altro elemento della proporzione numerica rispetto al gruppo linguistico, il quale è sempre tranquillamente rispettato.

Nel caso esposto da Paris, cioè di un concorso nel quale non si presenti alcun candidato del gruppo italiano, era ovvio rispondere come ha risposto il Presidente, cioè che verrà assunto uno del gruppo tedesco, perchè non dobbiamo vincolarci ai casi estremi, i quali casi potrebbero presentarsi una volta sola. Detto questo, e ripetuto che la visione della realtà, d'altronde già pacifica e risolta, può dare la speranza e la fiducia — ed io ho questa speranza e fiducia — che abbiano a scomparire fra di noi quelle forme di sospetto, di attrito e quelle ombre che la storia recente può aver creato, detto questo il mio voto positivo all'art. 7 dipende dall'emendamento che la Giunta ha proposto e che il Consiglio ha accettato. Resta pacifico che l'inserimento di questo comma è pleonastico, siamo d'accordo, sarebbe stato pleonastico anche inserire l'art. 2 dello Statuto; sono principi ammessi sia nell'un caso che nell'altro...

CAMINITI (PSDI): E' un contravveleno!

MENAPACE (Indipendente): Però gli emendamenti che sono stati portati in una formulazione che avvicina la dizione attuale del terzo comma a quella, che non mi spiaceva, dell'art. 61 della precedente legge antincendi, mi inducono maggiormente a trovare che essa formulazione ha levato l'equivoco che ci poteva essere, e per il quale Scotoni ha giustamente sollevato l'osservazione, di eliminare il concetto etnico per conservare quello linguistico, assai più facile a riconoscere e seguito anche dalle legislazioni di altri Paesi. Perciò, raggiunto questo perfezionamento del comma, che anche se fosse conservato nella formulazione di prima non ritengo porterebbe pregiudizio nè all'uno nè all'altro gruppo linguistico, darò il mio voto favorevole all'art. 7, nella fiducia che si arrivi effettivamente e gradatamente alla vera comprensione e ad una serena e fattiva collaborazione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 7 con gli emendamenti: maggioranza favorevole, 1 contrario, 3 astenuti.

L'articolo è approvato.

La seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 9.30.

(Ore 14).